

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

245° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 26
4 ^a - Difesa	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 44
7 ^a - Istruzione	» 45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 64
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 67
11 ^a - Lavoro	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 78

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i> 81
-----------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 92
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 100
RAI-TV	» 102
Informazione e segreto di Stato	» 103
Belice	» 104
Schengen	» 108
Riforma amministrativa	» 113

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 118
---	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0035º)

Il PRESIDENTE comunica che il 10 dicembre 1997 il senatore Eugenio Filograna ha trasmesso alla Giunta ulteriore documentazione relativa alla questione da lui sollevata in ordine all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, questione della quale la Giunta ha iniziato l'esame nella seduta del 25 novembre scorso.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

(R135 000, C21ª, 0041º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e ricorda che il dottor Carmelo Conte ha presentato osservazioni scritte.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il dottor Carmelo CONTE, che deposita ulteriore documentazione ed al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, VALENTINO, RUSSO e PELELLA.

Congedato il dottor Conte, prendono la parola i senatori FASSONE e BERTONI, che propone di rinviare la discussione al fine di approfondire gli elementi emersi dalla documentazione acquisita.

La Giunta, accogliendo la proposta del senatore Bertoni, rinvia il seguito dell'esame.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione

CIRAMI

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

(130) *MANIERI e MARINI. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

(160) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Nuove norme in materia di adozioni*

(445) *BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*

(1697) *SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto del 25 novembre scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo unificato, recante novelle al Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184.

Il presidente MIGONE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3.

Col parere favorevole dei relatori e del sottosegretario MIRONE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1.

Il relatore FASSONE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.2 e parere contrario sull'emendamento 3.3.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale precisa che i due emendamenti sono fra loro alternativi e che egli considera preferibile, in particolare, l'impostazione ispiratrice dell'emendamento 3.3.

Dopo che il relatore FASSONE ha risposto ad una richiesta di chiarimenti della senatrice Scopelliti, interviene la senatrice SALVATO che, diversamente dal senatore Antonino Caruso, ritiene che gli emendamenti 3.2 e 3.3 non siano fra loro alternativi.

Il senatore RUSSO condivide la soppressione della parola «stabilmente» nel comma 1 dell'articolo 29-*bis* del Capo I, proposta con l'emendamento 3.2, mentre manifesta perplessità in merito all'emendamento 3.3.

Il sottosegretario MIRONE, a nome del Governo, si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 3.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.2 con l'astensione delle senatrici SCOPELLITI e SALVATO.

È poi respinto l'emendamento 3.3.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 e parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8. Preannuncia poi la presentazione di un emendamento volto ad inserire nel comma 4 dell'articolo 29-*bis* le parole «nell'ambito delle rispettive competenze», dopo la parola «svolgono».

A nome del Governo, il sottosegretario MIRONE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Il senatore Antonino CARUSO raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.6 e 3.7, sottolineando in particolare come quest'ultimo sia volto non solo a consentire una riduzione dei tempi delle procedure di competenza dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e dei servizi delle aziende sanitarie e ospedaliere, ma anche a evidenziare al riguardo la volontà del legislatore che vengano predisposti mezzi e strutture adeguate per assicurare questa riduzione dei tempi.

Il senatore CENTARO sottolinea come con l'emendamento 3.5 venga proposta una soluzione che dovrebbe rendere più agevole l'individuazione del tribunale per i minorenni competente, nell'ipotesi di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero.

La senatrice SCOPELLITI prospetta la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 3.4 volta ad inserire, nel primo comma dell'articolo 29-bis, la nozione di stabile domicilio prevedendo però, a differenza dell'emendamento 3.3 testè respinto, che essa non sostituisca quella di residenza, ma possa essere presa in considerazione in alternativa alla stessa in modo da evitare ingiustificate esclusioni.

Dopo alcune precisazioni del senatore ANDREOTTI e del senatore CIRAMI, il presidente MIGONE sottolinea che comunque la nozione di residenza appare sufficientemente ampia da evitare il rischio di quelle esclusioni paventate dalla senatrice SCOPELLITI.

Il senatore RUSSO prospetta la possibilità di un intervento modificativo del comma 2 dell'articolo 29-bis volto a sostituire la nozione di ultimo domicilio con quella di ultima residenza.

Il relatore FASSONE, recependo il suggerimento avanzato dal senatore Russo, presenta il seguente emendamento:

All'articolo 3, al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 2, sostituire le parole: «del loro ultimo domicilio» con le parole: «della loro ultima residenza» e sopprimere le parole: «di precedente domicilio».

3.117

IL RELATORE

Dopo interventi della senatrice SALVATO, che considera preferibile mantenere il riferimento alla nozione di domicilio, e del senatore ANDREOTTI – che evidenzia invece come, in altre occasioni, l'utilizzazione di tale nozione abbia poi comportato alcuni problemi sul piano applicativo – il senatore CENTARO ribadisce di ritenere più opportuna l'impostazione dell'emendamento 3.5.

Si svolge quindi un breve dibattito cui prendono parte il senatore RUSSO, il relatore FASSONE, il ministro TURCO, il presidente MIGONE e il relatore FOLLONI.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.4.
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.5.
È poi approvato l'emendamento 3.117.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale ritiene non condivisibile la proposta avanzata dal relatore FASSONE e volta ad inserire, nel comma 4 dell'articolo 29-bis, dopo la parola: «svolgono» le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze». Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 3.6.

La senatrice SALVATO ritiene invece opportuna una attenta riflessione sulla proposta modificativa preannunciata dal relatore in merito al comma 4 dell'articolo 29-bis.

Il PRESIDENTE sospende la seduta in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 11,50.

Il presidente MIGONE, poichè l'Assemblea non procederà a ulteriori votazioni, propone di continuare i lavori.

Le Commissioni riunite convengono.

Il relatore FASSONE, dopo gli accordi presi con i presentatori dell'emendamento 3.6, si dichiara favorevole alla nuova formulazione che prevede di sostituire le parole «ed i servizi competenti» con le altre «avvalendosi dei servizi», ed aggiungendo prima della parola: «svolgono» le altre «per quanto di competenza».

Posto ai voti l'emendamento 3.6 è approvato con le modificazioni accolte dai proponenti.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 3.7.

Il senatore CENTARO propone di modificare il testo dell'emendamento 3.8 sostituendo la parola «quattro» alla previsione di «tre».

Con il parere favorevole del relatore e del Governo è approvato l'emendamento 3.8, così riformulato.

Il relatore FASSONE si dichiara contrario all'emendamento 3.9, ricordando che la genesi della proposta del testo dell'articolo 30 del Capo I è quella di tener presente l'esigenza di sollecite procedure e di conservare validità agli atti fino al loro esaurimento.

Dopo una precisazione del senatore FOLLONI, il relatore FASSONE si dichiara favorevole all'emendamento 3.10, mentre propone di accantonare l'emendamento 3.11 in quanto investe una materia disciplinata

dal successivo articolo 31-*bis*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.12, in quanto questo testo migliora la comprensione delle procedure ivi disciplinate, e auspica che i successivi 3.13 e 3.14 confluiscono in esso. Si dichiara contrario all'emendamento 3.15 e favorevole al 3.16, come pure favorevole al 3.17 con la condizione di spostare la modifica dopo la parola «reclamabili». Infine esprime parere contrario al 3.18.

Il ministro TURCO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.9, il senatore Antonino CARUSO ritiene che esso sia necessario in quanto non è sufficientemente chiarito il punto di partenza della decorrenza del termine di un anno. Dopo una precisazione fornita dal senatore RUSSO che indica una risposta in tal senso nel successivo articolo 31, il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 3.9 riservandosi di riproporre il contenuto in altra sede.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.10.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 3.11.

L'emendamento 3.13 è ritirato e l'emendamento 3.14 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.12.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.15, connesso all'emendamento 3.16.

Il presidente MIGONE dichiara di votare a favore in quanto l'emendamento 3.15 amplia l'unica possibilità di reclamo a disposizione degli aspiranti adottanti.

Il senatore CIRAMI ritiene che la formulazione dell'emendamento 3.15 vada esattamente in questa direzione. Tuttavia, per maggiore chiarezza, propone di riformularlo nel senso di sopprimere tutto il periodo «per violazione di norme di diritto o per difetto o contraddittorietà della motivazione», dal comma 5 dell'articolo 30. Pertanto presenta il seguente subemendamento:

Modificare l'emendamento 3.15, nel senso di sopprimere dal testo dell'articolo 30, comma 5, la frase che segue le parole «procedura civile».

3.15/1

CIRAMI

Il relatore FASSONE si dichiara contrario ad aprire un secondo grado di giudizio esteso anche al merito, che rischia di trasferire la decisione dinanzi ad un organo meno competente sulle problematiche minori, quale è la Corte d'Appello: ritiene necessario limitare il controllo ai vizi di legittimità. Nello stesso senso si esprime contro il relatore FOL-

LONI ritenendo che la possibilità di un appello di merito renda sistematico il ricorso a giudizio del secondo grado, che allontanerà dal tribunale dei minori la vera decisione.

Posto in votazione il subemendamento del senatore Cirami 3.15/1, interamente sostitutivo dell'emendamento 3.15, è approvato con l'astensione del senatore Antonino Caruso.

Conseguentemente è precluso l'emendamento 3.16.

Dopo aver aggiunto la propria firma, il senatore CARUSO dichiara di votare a favore dell'emendamento 3.17.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.17 con la modifica proposta dal relatore.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 3.18, sottolineando l'importanza della modifica proposta a causa della particolarità delle zone di confine in cui sono frequenti matrimoni misti, famiglie separate da pochi chilometri di frontiera e adozioni che si effettuano nei due Stati frontalieri. Non è raro il caso di adozioni effettuate tra parenti o conoscenti che si qualificano per internazionali nonostante la poca distanza di paesi vicini, per le quali sembra opportuno snellire al massimo la procedura rimettendo direttamente al tribunale per i minorenni l'autorizzazione prevista, economizzando costi e lunghezza di intervento da parte degli enti autorizzati.

Il senatore CIRAMI coglie l'occasione per dar lettura del parere favorevole con osservazioni della 1^a Commissione, che va esattamente nel senso di favorire la procedura di adozione qualora essa riguardi parenti entro il quarto grado.

Il presidente MIGONE ritiene utile riformulare l'emendamento, affinché esso possa essere accolto nello spirito di offrire alla procedura di adozione la massima flessibilità.

Il relatore FOLLONI si dichiara sensibile alle motivazioni, ma contrario all'emendamento 3.18, in quanto con esso si stravolge lo spirito e il dettato della Convenzione. Ritiene che forse una soluzione potrà essere data dagli uffici decentrati, proposti con gli emendamenti accantonati, che potrebbero essere più strettamente in contatto con il territorio e meno oberati di lavoro.

Il relatore FASSONE si dichiara ugualmente contrario in quanto la Convenzione è volta a proprio ad escludere scorciatoie e attività irrituali, pur comprendendo che lo scenario proposto dal senatore Pinggera si riferisce a un problema reale. Una soluzione potrebbe trovarsi nell'articolo 44 della legge n.184 del 1983, che disciplina l'adozione nel caso di parentela entro il sesto grado. Si dichiara disposto a ricercare una soluzione ribadendo che comunque le funzioni degli enti previsti non sono delegabili.

Il senatore CIRAMI, pur comprendendo le ragioni dei presentatori, non ritiene che i privati cittadini possano svolgere da soli tutte le procedure necessarie facenti capo agli enti autorizzati. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento 3.18. Per gli stessi motivi si dichiara contrario anche il senatore RUSSO.

Il ministro TURCO con molto rammarico, ma per rispetto ai principi della Convenzione che hanno ispirato con molta coerenza il gruppo di lavoro che ha predisposto il testo di ratifica ed esecuzione, ricorda che proprio nell'attività degli enti consiste la novità che la Convenzione introduce per venire incontro alle complicate procedure da svolgere ed esprime parere contrario, pur apprezzando profondamente le argomentazioni dei presentatori.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 15.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Su proposta del senatore Antonino CARUSO, l'emendamento 3.18 è accantonato.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 3.19.

Il presidente CIRAMI fa presente che tale emendamento, se approvato, assorbirebbe i successivi emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37; se respinto, invece, precluderebbe l'emendamento 3.11, in precedenza accantonato e l'emendamento 3.44.

Il relatore FASSONE osserva che, mentre nell'emendamento 3.19 si prevede l'istituzione di un ufficio decentrato della Commissione presso i tribunali per i minorenni, negli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37 si prevede rispettivamente che tale ufficio si avvalga di personale distaccato dalle prefetture (emendamenti 3.35 e 3.36) e che a tale ufficio sia preposto un giudice onorario (emendamento 3.37).

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale, con riferimento all'emendamento 3.19, sottolinea che la finalità da esso perseguita è quella di istituire uffici decentrati della Commissione che svolgano le funzioni dell'ente autorizzato, concorrendo a garantire una sorveglianza pubblica su tali enti. Quanto alle differenze rispetto agli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37, rilevate dal relatore Fassone, ritiene prevalente la competenza del personale addetto al tribunale dei minorenni, piuttosto che del personale di provenienza burocratica distaccato dalle prefetture.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario all'intero gruppo di emendamenti 3.19, 3.35, 3.36 e 3.37, in quanto, gli stessi metterebbero, a suo avviso, in discussione l'intera architettura sistematica della Convenzione, nella parte in cui prevede l'istituzione della Commissione e delle relative articolazioni. Per giunta, l'istituzione di organismi decen-

trati della Commissione costituirebbe una sorta di sovrapposizione rispetto alle attività già svolte da quest'ultima, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 31, con il conseguente rischio di conflitti. Sarebbe, inoltre, sistematicamente contraddittorio prevedere che la Commissione centrale sia costituita da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari ministeri e della Conferenza permanente Stato-Regioni, nel mentre agli uffici decentrati sia applicato personale di diversa provenienza e competenza. Infine, l'istituzione di uffici decentrati comporterebbe che la Commissione debba, in relazione all'attività da essa svolta, mettersi in relazione con se stessa.

Il relatore FOLLONI, anche nella sua qualità di presentatore dell'emendamento 3.35, esprime parere favorevole alle proposte in discussione, in sintonia con la necessità di prevedere percorsi procedurali ulteriori rispetto a quelli disegnati dal testo all'esame e strettamente conseguenti all'applicazione della Convenzione. Peraltro, quest'ultima ammette anche la possibilità di affidare le procedure precedenti l'attività da svolgersi nel paese straniero ed il conseguente materiale affidamento del minore, ad istituzioni pubbliche che possono essere opportunamente individuate, nel caso di specie, nel tribunale per i minorenni.

Interviene il senatore PASTORE, il quale rileva che il decentramento degli enti sul territorio previsto dagli emendamenti all'esame può essere fonte di complicazione, considerata anche la rilevanza ed il numero dei compiti affidati alla Commissione dagli articoli 38 e 39 del testo all'esame.

Il relatore FOLLONI precisa che lo spirito dell'emendamento 3.35 è quello di istituire un ufficio periferico presso il tribunale per i minorenni.

Il senatore Antonino CARUSO rileva che l'emendamento 3.19, di cui è il presentatore, risolve, a differenza degli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37, anche il problema di identificare esattamente l'ente che assiste gli aspiranti adottanti all'estero. Al fine di superare le obiezioni del relatore Fassone riformula, inoltre, l'emendamento in questione nel senso di eliminare, nella prima parte, le parole «decentrato della Commissione» e di inserire nel testo del comma 3 dell'articolo 31, dopo le parole «È istituito» le parole «per iniziativa della Commissione, un ufficio». In tal modo si chiarirebbe che l'ufficio istituito presso il tribunale per i minorenni non è in rapporto di decentramento organico rispetto alla Commissione, ancorchè la sua istituzione sia rimessa alla iniziativa della Commissione stessa. Di conseguenza dopo la parola «Bolzano» sono soppresse le altre «un ufficio decentrato della Commissione».

Interviene il senatore RUSSO, il quale, aderendo alle considerazioni del relatore Folloni, sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione di uffici pubblici a livello periferico, senza che tale istituzione si inquadri in un sistema di decentramento. Tali uffici, tuttavia, dovrebbero es-

sere istituiti senza necessità di un'iniziativa specifica della Commissione, in linea con quanto prevede la Convenzione. Infine, ove si optasse per l'istituzione degli uffici in parola, dovrebbe farsene menzione nel primo comma dell'articolo 31 del Capo I. Propone altresì di riformulare tale comma, per meglio coordinarlo con il secondo comma dell'articolo 30, specificando che gli aspiranti all'adozione promuovono la procedura di adozione, conferendo il relativo incarico agli enti autorizzati ovvero agli uffici da istituirsi presso i tribunali per i minorenni.

Il relatore FASSONE ribadisce l'opportunità di evitare la moltiplicazione degli enti e delle procedure e la commistione tra enti pubblici ed enti privati.

Il presidente CIRAMI osserva che l'istituzione di uffici decentrati è incongrua rispetto alla composizione della Commissione così come prevista dall'articolo 38.

Il senatore CENTARO rileva il possibile verificarsi della circostanza che in taluni punti del territorio non vi sia la presenza di enti autorizzati.

Ha, quindi, la parola il ministro TURCO, la quale sottolinea come la previsione di enti autorizzati costituisca un momento qualificante e caratterizzante della Convenzione. A proposito dell'emendamento 3.19, informa che gli uffici dei tribunali per i minorenni versano in gravi condizioni di organico e sono oberati di notevoli carichi di lavoro; l'affidamento di ulteriori compiti agli stessi li metterebbe, di conseguenza, nell'impossibilità di funzionare.

Il relatore FASSONE osserva che l'articolo 39-ter del testo all'esame prevede che gli enti autorizzati debbano essere in possesso di rigorosi requisiti di professionalità, che difficilmente potrebbero essere previsti anche in relazione al personale degli uffici presso i tribunali per i minorenni, dei quali gli emendamenti in discussione prevedono l'istituzione.

Dopo che il senatore RUSSO ha annunciato la propria astensione sugli emendamenti all'esame, interviene il senatore PASTORE, il quale osserva che dall'emendamento 3.19, come riformulato dal senatore Antonino Caruso, non emergerebbe con sufficiente chiarezza se l'iniziativa della Commissione intesa all'istituzione di uffici periferici costituisca un atto dovuto, ovvero il risultato di una valutazione discrezionale.

Il senatore ANDREOTTI propone, a questo riguardo, di sostituire, all'inizio del comma 3 dell'articolo 31, come introdotto dall'emendamento 3.19, riformulato dal senatore Antonino Caruso, le parole «È istituito» con le parole «Può essere istituito».

Il senatore Antonino CARUSO aderisce alla proposta del senatore Andreotti.

Anche il relatore FOLLONI riformula l'emendamento 3.35, sostituendo le parole «è istituito» con le parole «può essere istituito». Rileva come tale modifica sia anche in linea con il principio di sussidiarietà, nel senso che prevede l'intervento pubblico laddove la società civile non sia in grado di operare con sufficienza di mezzi.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO ha sottolineato la necessità di identificare con sufficiente chiarezza il soggetto competente a svolgere attività di cui alla lettera c) dell'articolo 31, il relatore FOLLONI riformula ulteriormente il proprio emendamento 3.35, nel senso di premettere allo stesso una modifica del comma 1 dell'articolo 31, aggiungendo dopo la parola «autorizzati» le seguenti «ovvero all'ufficio per le adozioni internazionali».

La senatrice SCOPELLITI suggerisce di utilizzare negli uffici periferici soltanto il personale distaccato dalle prefetture, sollevando da tali compiti il personale dei tribunali per i minorenni, già oberato da notevoli carichi di lavoro.

Il ministro TURCO esprime perplessità circa i requisiti di professionalità specifica garantiti da tale personale.

A questo proposito, il senatore CENTARO rileva che tra le attività previste nell'articolo 31, comma 2, l'unica che comporta una reale qualificazione professionale è quella di cui alla lettera l), essendo le restanti attività a carattere prevalentemente amministrativo-burocratico.

Il senatore RUSSO paventa il rischio che le domande di adozione siano incardinate attraverso organismi non sufficientemente qualificati. Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti all'esame, al fine di consentire una più approfondita riflessione sulle questioni da essi sollevate.

Alla proposta di accantonamento si associa il senatore CENTARO.

Il presidente CIRAMI propone ai presentatori il ritiro degli emendamenti, con possibilità di ripresentarli nel corso dell'esame in Aula.

Il relatore FASSONE precisa che a suo avviso, qualsiasi emendamento sulla materia dovrebbe partire dal rispetto del principio di sussidiarietà e dalla previsione di adeguati requisiti di specializzazione.

Gli emendamenti 3.19, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.44 sono, quindi, accantonati

Si passa all'esame dell'emendamento 3.18, in precedenza accantonato.

Il senatore PINGGERA propone una riformulazione dell'emendamento, nel senso di prevedere che gli aspiranti adottanti possano essere

autorizzati dal tribunale per i minorenni, con l'osservanza di prescrizioni date dallo stesso tribunale, ad effettuare direttamente e personalmente le attività ed incombenze di spettanza dell'ente autorizzato nei soli casi di minori legati agli aspiranti adottanti da vincoli di parentela entro il sesto grado e di minori che già da epoca anteriore all'istanza di adozione abbiano rapporti stabili e duraturi con gli aspiranti adottanti.

Il relatore FOLLONI osserva che una delle condizioni poste dalla Convenzione è che non vi sia alcun rapporto con la famiglia di origine: tale condizione non parrebbe, nei casi prospettati dal senatore Pinggera, pienamente rispettata.

Il senatore PINGGERA rileva come la riformulazione da lui proposta sia in linea con il parere espresso dalla 1^a Commissione, che raccomanda l'esclusione dell'obbligo di intervento degli enti autorizzati per i casi in cui l'adozione riguardi i figli di parenti entro il quarto grado.

Il presidente CIRAMI osserva che la raccomandazione espressa dalla 1^a Commissione attiene al merito e non alla costituzionalità del provvedimento all'esame.

Interviene il relatore FASSONE, il quale suggerisce, in luogo della riformulazione proposta dal senatore Pinggera, il semplice richiamo alle circostanze di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n.184, che hanno riguardo alle persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

Il presidente CIRAMI, nel dichiararsi contrario all'emendamento in discussione, dà lettura del nuovo testo:

Al testo proposto dell'articolo 30, aggiungere il seguente ulteriore comma:

«6. Il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare con l'osservanza delle prescrizioni che tale tribunale dà, direttamente e personalmente le attività ed incombenze previste dalla presente legge per l'ente autorizzato o per gli enti autorizzati nei seguenti casi:

a) minori legati agli aspiranti adottanti da vincoli di parentela entro il 6 grado;

b) minori che già da epoca anteriore all'istanza di adozione abbiano rapporti stabili e duraturi con gli aspiranti adottanti».

3.18 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Anche i relatori FASSONE e FOLLONI esprimono parere contrario, prospettando una riformulazione dell'emendamento nel corso dell'esame in Aula.

In senso favorevole all'emendamento 3.18, come riformulato, si esprimono invece i senatori PASTORE e Antonino CARUSO, quest'ultimo anche a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Posto, quindi, ai voti con il parere contrario del Governo, l'emendamento 3.18, come riformulato, non risulta approvato.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo sono approvati l'emendamento 3.20 – che assorbe gli emendamenti 3.21 e 3.22 – nonché l'emendamento 3.23.

Successivamente il senatore PINGGERA ritira gli emendamenti 3.24 e 3.25. L'emendamento 3.26 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo sono approvati l'emendamento 3.27 – che assorbe gli emendamenti 3.29 e 3.30 – nonché l'emendamento 3.28.

Su richiesta dei proponenti, l'emendamento 3.31 è accantonato.

Il relatore FASSONE si dichiara contrario all'emendamento 3.32, poichè ritiene che gli enti autorizzati debbano offrire sempre il sostegno alle famiglie, che possono comunque farne a meno.

Il senatore CENTARO fa presente che lo scopo dell'emendamento è di evitare un'eccessiva invadenza dell'ente, prevedendo che l'attività di sostegno sia richiesta dalle famiglie se lo ritengono.

Il presidente CIRAMI precisa che la lettera l) del comma 2 dell'articolo 31 prevede un'attività di sostegno a favore del nucleo familiare, che va svolta nell'interesse del minore: appare quindi improprio subordinarla a una richiesta dei genitori adottivi.

La senatrice SCOPELLITI trova del tutto incongruo prevedere un'attività di sostegno obbligatoria, tanto più che dopo l'ingresso in Italia il minore è già inserito nella famiglia adottiva e dovrebbe quindi essere affidato esclusivamente alle cure dei genitori.

Il senatore CENTARO dissente dal parere del relatore, osservando che i genitori adottivi non esiterebbero a rivolgersi agli enti, qualora il minore adottato si trovasse in una situazione di disagio.

Il relatore FOLLONI esprime parere favorevole e il ministro TURCO si rimette alle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 risulta approvato.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 3.33, che attribuisce agli enti autorizzati compiti certificativi, al fine di sollevare i genitori adottivi dall'onere di documentare la durata delle assenze dal lavoro e del periodo di permanenza all'estero di cui all'articolo 39-*quater*.

Il ministro TURCO e il relatore FOLLONI esprimono parere favorevole, mentre il relatore FASSONE si rimette alle Commissioni riunite, osservando che non occorre dimostrare la durata dei periodi di assenza dal lavoro – di per sè evidente – ma dovrebbero esserne certificate le ragioni.

Posto ai voti, l'emendamento 3.33 risulta approvato.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo è approvato l'emendamento 3.34.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO ha ritirato l'emendamento 3.39, la senatrice SCOPELLITI insiste per la votazione dell'emendamento 3.38, di contenuto identico, e lo riformula chiedendo che sia soppresso anche l'avverbio «chiaramente».

Il relatore FOLLONI osserva che tale parola è superflua, ma l'altro avverbio «irreversibilmente», che l'emendamento sopprimerebbe, ha invece un preciso significato normativo.

Il senatore CENTARO rileva che, in materia di adozioni internazionali, lo stato di abbandono del minore non può essere mai ritenuto irreversibile.

Il presidente CIRAMI propone che i due emendamenti siano soppressi e che la lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 sia riformulata, prevedendo che debba emergere il definitivo stato di abbandono del minore.

Il relatore FASSONE propone di riprodurre l'espressione usata nel testo della Convenzione dell'Aja, che impone di constatare l'impossibilità di affidamento del minore nello Stato di origine. Pertanto invita i proponenti a riformulare l'emendamento 3.38, nel senso di sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento nello Stato di origine;».

La senatrice SCOPELLITI accetta l'invito del relatore e di conseguenza riformula l'emendamento nel senso da lui indicato.

Il ministro TURCO esprime parere favorevole sul testo dell'emendamento 3.38, come riformulato.

Posto ai voti con le modificazioni accolte dai proponenti, l'emendamento 3.38 risulta approvato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 2545, 130, 160, 445 E 1697
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**

Art. 3.

Al testo proposto dell'articolo 29, sostituire le parole: «si effettua secondo i principi e» con le parole: «ha luogo, conformemente ai principi e secondo», e aggiungere, al termine, le seguenti: «, a norma delle disposizioni contenute nella presente legge».

3.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 1, sopprimere la parola: «stabilmente».

3.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 1, prima della parola: «stabilmente», aggiungere: «o domiciliate» e sostituire le parole: «hanno la residenza» con le parole: «hanno lo stabile domicilio».

3.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 1, sopprimere le parole: «o in cui hanno fissato la residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 144 del codice civile».

3.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per i cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, salvo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 3, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma».

3.5 CENTARO, GRECO

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 4, sostituire le parole: «ed i servizi competenti» con le seguenti: «, eventualmente avvalendosi anche dei competenti servizi».

3.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 5, sostituire la parola: «sei» con la parola: «tre» e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «Il predetto termine di tre mesi può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, per una sola volta e per un periodo massimo di altri tre mesi, a seguito di motivata richiesta da parte dei servizi, fondata su ragioni che prescindano dall'organizzazione o dai carichi di lavoro degli stessi».

3.7 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 29-bis, comma 5, sostituire la parola: «sei» con la parola: «tre».

3.8 CENTARO, GRECO

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: «che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento» con le parole: «se la stessa si conclude entro il termine massimo di tre anni, ed è reiterato dal tribunale per i minorenni per un uguale periodo, su istanza degli interessati e sentito l'ente dagli stessi indicato».

3.9 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 3, dopo la parola: «autorizzato» aggiungere le seguenti: «se già».

3.10 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 3, dopo le parole: «all'ente autorizzato» aggiungere le seguenti: «ovvero all'ufficio di cui all'articolo 31-bis».

3.11 BATTAGLIA, PEDRIZZI

Al testo proposto dell'articolo 30, sostituire il comma 4, con il seguente:

«Qualora il decreto d'idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione e all'ente autorizzato di cui al precedente comma».

3.12 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 30, sostituire il comma 4, con il seguente:

«La revoca del provvedimento per cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità è pronunciata, sentiti gli interessati, ed è comunicata immediatamente alla Commissione ed all'ente autorizzato».

3.13 CENTARO, GRECO

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 4, sostituire le parole: «esso viene comunicato» con le seguenti: «tale revoca è comunicata».

3.14 MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, CORTELLONI, BRUNI, MANIS, DI BENEDETTO

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 5, dopo le parole: «procedura civile» aggiungere le seguenti: «per mancato o errato apprezzamento di elementi di fatto o».

3.15 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 5, sostituire le parole: «norme di diritto» con la parola: «legge».

3.16 CENTARO, GRECO

Al testo proposto dell'articolo 30, comma 5, aggiungere alla fine le parole: «da parte del pubblico ministero e degli interessati».

3.17 MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, CORTELLONI, BRUNI, MANIS, DI BENEDETTO

Al testo proposto dell'articolo 30, aggiungere il seguente ulteriore comma:

«6. Il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente e personalmente le attività ed incombenze previste dalla presente legge per l'ente autorizzato o per gli enti autorizzati».

3.18 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 1, dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «ovvero all'ufficio decentrato della Commissione di cui al terzo comma» e, conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«3. È istituito, presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, un ufficio decentrato della Commissione che si avvale di personale del tribunale stesso e che svolge le funzioni di cui al precedente comma, con eccezione di quelle previste dalla lettera c), che sono dallo stesso ufficio all'occorrenza affidate ad un ente autorizzato operante nello stesso territorio».

3.19 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a un ufficio di cui all'articolo 31-bis».

3.44 BATTAGLIA, PEDRIZZI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera b): dopo le parole: «l'autorità straniera competente» aggiungere le seguenti: «del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui l'ente intrattiene rapporti».

3.20 FOLLONI

Al testo proposto dall'articolo 31 comma 2, lettera b) dopo le parole: «l'autorità straniera competente» aggiungere le seguenti: «del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui l'ente intrattiene rapporti».

3.21 BATTAGLIA, PEDRIZZI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera b): sostituire le parole: «l'autorità straniera competente» con le seguenti: «la competente autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti.».

3.22 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera b): sostituire le parole: «le domande di adozione, unitamente ai decreti di idoneità ed alle relazioni ad essi», con le parole: «la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alle relazioni ad esso».

3.23 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera d): dopo le parole: «ne autentica le firme» inserire le seguenti: «ove necessariamente prescritto».

3.24 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera d): aggiungere in fine le seguenti parole: «L'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario».

3.25 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera e): sostituire la prima parte con la seguente: «riceve dall'autorità straniera la relazione e le attestazioni di cui agli articoli 4 e 16 della Convenzione e le trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione; concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione.

Conseguentemente la lettera h) è soppressa.

3.26 MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, D'URSO, CORTELLONI, BRUNI, MANIS, DIBENEDETTO

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera e): dopo la parola: «adozione», aggiungere le seguenti: «ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione comunicandone le ragioni».

3.27 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, lettera e): sostituire le parole: «con l'autorità straniera» con le seguenti: «con la stessa».

3.28 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, dopo la lettera e): aggiungere la seguente: «e-bis) ove non concordi con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione, informa immediatamente la Commissione del diniego dandone le motivazioni;»

3.29 FOLLONI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, dopo la lettera e): aggiungere la seguente: «e-bis) Ove non concordi con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione, informa immediatamente la Commissione per l'adozione internazionale del diniego dandone le motivazioni».

3.30 BATTAGLIA, PEDRIZZI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, dopo la lettera g): sostituire le parole: «gli adottanti o gli affidatari» con le seguenti: «i coniugi affidatari o i genitori adottivi».

3.31 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere in fine le seguenti: «su richiesta degli adottanti».

3.32 CENTARO, SCOPELLITI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«m) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della successiva lettera c)».

3.33 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«n) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione».

3.34

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi di regione è istituito un ufficio decentrato della Commissione per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, ad eccezione dell'assistenza nel paese straniero, di cui al comma 2 lettera *c*). Tale ufficio si avvale di personale distaccato dalle prefetture».

3.35

FOLLONI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un ufficio decentrato della Commissione per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, ad eccezione dell'assistenza nel paese straniero, di cui al comma 2 lettera *c*). Tale ufficio si avvale di personale distaccato dalle prefetture».

3.36

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un ufficio decentrato della Commissione per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, ad eccezione dell'assistenza nel paese straniero, di cui al comma 2 lettera *c*). A tale ufficio è preposto un giudice anche onorario».

3.37

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Al testo proposto dell'articolo 32, comma 2, sopprimere alla lettera a) le parole: «e irreversibilmente».

3.38

CENTARO, SCOPELLITI

Al testo proposto dell'articolo 32, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «e irreversibilmente».

3.39

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

200^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 15.20.**IN SEDE REFERENTE*

(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati

(74) *SILIQVINI ed altri - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

(265) *PETRUCCI ed altri - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(517) *DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(521) *DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*

(1205) *MANCONI ed altri - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(2119) *MACERATINI ed altri - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

(2295) *MANCONI ed altri - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di Mercoledì 10 dicembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2898.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario sull'emendamento 7.25, precedentemente illustrato.

Su richiesta del senatore TABLADINI, il presidente VILLONE accerta la presenza del numero legale. L'emendamento 7.25 non è quindi accolto.

Il senatore TABLADINI, tenuto conto del parere contrario espresso dal relatore e dal sottosegretario SINISI, motiva l'emendamento 7.27 sostenendo che il periodo di cinque anni non è sufficiente ai fini considerati dalla norma. Il RELATORE aggiunge che scadenze troppo ravvicinate del permesso di soggiorno possono determinare difficoltà amministrative. Il senatore TABLADINI rileva che le esigenze del ciclo economico possono essere diverse e rendere necessaria una diversa normativa, per non pregiudicare l'occupazione dei lavoratori italiani. Il relatore GUERZONI replica affermando che solitamente gli stranieri sono occupati in mansioni spesso rifiutate dai connazionali. L'emendamento non è comunque accolto.

Sono respinti gli emendamenti 7.7 e 7.6. Il senatore MAGGIORE fa proprio l'emendamento 7.23, che il RELATORE invita a ritirare, assicurando che nei parametri atti a determinare il reddito sufficiente è senz'altro compreso anche il costo dell'alloggio. Il sottosegretario SINISI fa presente che alla Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno interpretativo in merito al reddito sufficiente; ricorda altresì che in questo caso si tratta di persone ormai stabilmente inserite nel tessuto sociale. Il senatore MAGGIORE ritira quindi l'emendamento, che viene fatto proprio dal senatore TABLADINI, il quale sottolinea come il reddito, secondo l'emendamento stesso, debba derivare da fonte lecita. Per il senatore BESOSTRI i proventi di natura illecita non potrebbero comunque essere definiti reddito. Il senatore MAGNALBÒ interviene precisando che il problema è reale ed è noto anche come possa essere eluso attraverso la stipula di contratti simulati. L'emendamento non è comunque accolto. Analogo esito consegue anche l'emendamento 7.3.

Sugli emendamenti 7.8 e 7.24 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario, notando che la carta di soggiorno costituisce un documento permanente e non temporaneo, per quanto revocabile. La senatrice SILIQUINI giudica opportuno stabilire invece un termine di validità del documento stesso, al fine di rendere possibile un controllo sistematico e periodico. Il relatore GUERZONI ritiene che verifiche sulla permanenza dei requisiti siano comunque sempre possibili. Gli emendamenti non sono accolti, mentre l'emendamento 7.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sugli emendamenti 7.4 e 7.5 il RELATORE formula un parere contrario. Secondo il sottosegretario SINISI il mancato rilascio della

carta di soggiorno in presenza di un rinvio a giudizio, ovvero la revoca solo in caso di condanna, dovrebbe tranquillizzare i presentatori delle iniziative. Invita pertanto a ritirare gli emendamenti stessi. Per il senatore LUBRANO DI RICCO il proprio emendamento non si riferiva al caso di rinvio a giudizio; la sua preoccupazione derivava dagli effetti della sentenza non definitiva di condanna, la quale, come è noto, può essere riformata in appello. Il disegno di legge non prevede infatti alcunchè per questa ipotesi, per cui la soluzione prefigurata negli emendamenti contemperava le diverse esigenze. Gli emendamenti sono comunque ritirati dai rispettivi presentatori.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 7.19, 7.9, 7.10, 7.20, 7.11 e 7.28, i quali non sono accolti dalla Commissione. Gli emendamenti 7.2, 7.21 e 7.12 risultano quindi preclusi. Non sono inoltre accolti gli emendamenti 7.21 A, 7.29, 7.22 e 7.13. A proposito dell'ultima iniziativa, il sottosegretario SINISI fa presente che essa è inutile, in quanto l'espulsione nei casi considerati è sempre possibile. L'emendamento 7.R.1 è infine dichiarato improponibile dal PRESIDENTE per assenza di contenuto normativo.

L'articolo 7 è accolto senza modificazioni.

All'articolo 8, in merito all'emendamento 8.8, il relatore GUERZONI osserva che il respingimento non può che essere immediato; invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento stesso. Il sottosegretario SINISI concorda con queste considerazioni, non dandosi forme di respingimento successivo. Il senatore MAGGIORE ritira pertanto l'emendamento 8.8 nonchè l'altro 8.9. L'emendamento 8.2, fatto proprio dalla senatrice SILIQUINI, non è accolto previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MAGGIORE motiva l'emendamento 8.7, al quale egli ha aggiunto la propria firma. Il RELATORE e il sottosegretario SINISI manifestano avviso contrario in quanto verrebbe diversamente a determinarsi una confusione con l'espulsione. L'emendamento non è quindi accolto. Analogo esito consegue l'emendamento 8.1, fatto proprio dalla senatrice SILIQUINI.

A proposito dell'emendamento 8.4, il senatore TABLADINI sostiene che le ragioni umanitarie non possono giustificare una prolungata permanenza illegale dello straniero nello territorio dello Stato e cita alcuni episodi a dimostrazione della propria tesi. La popolazione italiana risulta già piuttosto numerosa in rapporto al territorio nazionale. Teme poi che dall'entrata in vigore della normativa in esame si determini un incremento della criminalità con reazioni inconsulte da parte delle popolazioni locali. Si appella quindi alla maggioranza perchè non assuma un atteggiamento pregiudiziale, ma vengano riconsiderati alcuni aspetti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Secondo il sottosegretario SINISI, nei centri previsti dall'articolo 12 la permanenza dello straniero è soltanto temporanea e si protrae finchè perdurano le esigenze che l'hanno determinata. Fa comunque presente che alla Camera dei deputati, l'esame del disegno di legge è stato approfondito e prolungato; tutte le questioni sono state attentamente valutate attraverso un percorso parlamentare talvolta faticoso. Rimane comunque ferma la disponibilità del Governo a considerare problematiche nuove.

L'emendamento 8.4 non è quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGGIORE dichiara che l'emendamento 8.10 introduce alcune limitazioni rispetto al testo del disegno di legge, distinguendo tra accoglienza e soccorso. Il relatore GUERZONI esprime parere contrario ed invita a ritirare l'iniziativa. Anche per il sottosegretario SINISI il soccorso è necessariamente temporaneo, come prescritto dall'articolo 12, per cui l'esigenza è già recepita. Il senatore TABLADINI si riserva di rivolgere al sottosegretario Sinisi un interrogativo sulle modalità di vigilanza predisposte nei centri di accoglienza. L'emendamento non è quindi accolto. Non sono altresì accolti gli emendamenti 8.5, 8.11 e 8.12, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO era contrario. Riguardo all'emendamento 8.6, il sottosegretario SINISI nota che questa forma di assistenza viene già praticata ai posti di frontiera. L'emendamento stesso non è quindi accolto.

In merito all'emendamento 8.3, il relatore GUERZONI invita i presentatori al suo ritiro, rilevando che questa attività di assistenza deve essere disciplinata nel regolamento attuativo e soprattutto nell'ambito della nuova normativa dell'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO, nel ritirare l'emendamento, auspica che l'esigenza possa trovare intanto accoglimento nell'ambito di un ordine del giorno; si tratta di evitare che ai posti di frontiera vi sia soltanto personale di polizia.

È accolto l'articolo 8, al quale non sono state apportate modificazioni.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono il PRESIDENTE e i senatori TABLADINI e SILIQUINI, si conviene di procedere alla votazione degli emendamenti presentati ai successivi articoli 9 e 10. Gli emendamenti riferiti agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

All'articolo 9 il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario sugli emendamenti 9.12 e 9.13, che non sono quindi accolti. Contrario è il loro avviso in merito all'emendamento 9.14, ritenendo entrambi che le precisazioni contenute nel disegno di legge siano opportune e chiarificatrici. L'emendamento non è accolto e così pure il successivo 9.5. Sull'emendamento 9.6, il RELATORE manifesta parere contrario, dal momento che la collaborazione internazionale

è del tutto auspicabile e da potenziare. Si associa il sottosegretario SINISI, ponendo il rilievo l'utilità della collaborazione stessa. L'emendamento non è quindi accolto ed analogo esito consegue il successivo 9.15. Non sono accolti gli emendamenti 9.7, 9.2 e 9.16. Il senatore ANDREOLI ritira l'emendamento 9.3, al quale in precedenza aveva aggiunto la propria firma. Sull'emendamento 9.4 interviene il senatore LUBRANO DI RICCO lamentando che i servizi di accoglienza erano previsti anche nelle norme legislative approvate nel 1990, ma essi non sono mai stati attivati. Appare quindi plausibile la richiesta del suo Gruppo volta a rendere prescrittiva la formulazione della norma. Su richiesta del RELATORE, ritira comunque l'iniziativa. L'emendamento 9.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

È accolto l'articolo 9, al quale non sono state apportate modificazioni.

Con distinte votazioni non sono quindi accolti gli emendamenti 10.16, 10.20, 10.1, 10.2, 10.3, 10.17, 10.19, 10.4, 10.21, 10.6, 10.7, 10.5, 10.8, 10.10, 10.9, 10.11, 10.12 e 10.18, sui quali si erano previamente espressi in senso contrario il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI. È accolto l'articolo 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898**Art. 7.**

Sopprimere l'articolo.

7.25

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno cinque anni», con le seguenti: «da almeno otto anni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.27

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno cinque», con le seguenti: «da almeno nove».

7.7

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno cinque», con le seguenti: «da almeno otto».

7.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari» con le seguenti: «di disporre legalmente di un alloggio in locazione o in proprietà e di disporre da almeno due anni di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale».

7.23

BETTAMIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e dei familiari», inserire le seguenti: «e la disponibilità di un alloggio idoneo».

7.3

DENTAMARO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «è a tempo indeterminato», con le seguenti: «è valida per cinque anni».

7.8

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

7.24 (Identico all'em. 7.8)

BETTAMIO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, anche non definitiva», con le seguenti: «ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale».

7.1

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sentenza di condanna, anche non definitiva», inserire le seguenti: «ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale,».

7.4

DIANA Lino

7.5 (Identico all'em. 7.4) LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo che abbia ottenuto la riabilitazione».

7.19

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, sopprimere il periodo compreso tra: «Qualora», e: «permesso di soggiorno.»

7.9

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «la stessa», inserire la seguente: «non».

7.10

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d)

7.20 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «qualora risulti in regola con i versamenti prescritti dalla legge».

7.11 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «salvo che sia diversamente disposto», con le seguenti: «ove sia da queste espressamente previsto».

7.28 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

7.2 DENTAMARO

7.21 (Identico all'em. 7.2) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

7.12 (Identico all'em. 7.2) TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sopprimere il comma 5.

7.21a SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

7.29 (Identico all'em. 7.21a) TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa viene disposta in base all'articolo 11 della presente legge».

7.22 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Nei confronti», fino a: «ovvero quando», con le seguenti: «Il titolare della carta di soggiorno resta passibile di espulsione qualora ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale».

7.13

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sostituire la rubrica: «(Carta di soggiorno)», con la seguente: «(Carta d'impunità)».

7.R.1

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Art. 8.

Al comma 1, dopo la parola: «respinge», inserire la seguente: «immediatamente».

8.8

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 2, dopo la parola: «accompagnamento», inserire la seguente: «immediato».

8.9

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che sono fermati subito dopo l'ingresso».

8.2

DENTAMARO

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «subito».

8.7

BETTAMIO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e che sono fermati subito dopo l'ingresso», con le seguenti: «e che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare».

8.1

DENTAMARO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«non appena queste siano state soddisfatte».

8.4

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In tal caso per accompagnamento immediato si deve intendere quello che dev'essere effettuato senza indugio dalle forze dell'ordine, non appena sia cessato lo stato di stretta necessità connesso al soccorso dello straniero che ha cercato d'introdursi nel territorio dello Stato».

8.10

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «presente articolo», inserire le seguenti: «ne risponde di fronte alla legge ed».

8.5

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: «Stato di provenienza», inserire le seguenti: «o comunque nello Stato che è stato l'ultima tappa prima dell'arrivo in Italia».

8.11

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

8.12

MAGGIORE, PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Allo straniero respinto si presta ogni forma di assistenza necessaria disponibile ai valichi di frontiera prima del suo avviamento verso il paese di origine o provenienza».

8.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Allo straniero respinto è garantita, in ogni caso, l'assistenza amministrativa e legale da parte di enti pubblici o privati. A tal fine possono essere utilizzati i centri di accoglienza di cui all'articolo 9, comma 5».

8.3

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «l'automazione», inserire le seguenti: «l'informatizzazione».

9.12 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste le modalità di potenziamento e perfezionamento dei sistemi informatici delle questure per accertamenti dattiloscopici e trasmissione telematica dei dati».

9.13 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, sostituire le parole da: «con i prefetti delle», fino alla fine del comma, con le seguenti: «con altre autorità provinciali di pubblica sicurezza».

9.14 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», inserire le seguenti: «, il Ministero della difesa».

9.5 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «A tale fine», fino alla fine del comma.

9.6 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, anche d'intesa con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e che confinano con l'Italia, provvederà ad elaborare un efficace piano di pattugliamento dei valichi di frontiera, dei confini e delle coste, per scoraggiare l'immigrazione clandestina».

9.15 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «la cessione a titolo», inserire le seguenti: «temporaneo ed eventualmente».

9.7 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Sopprimere il comma 5.

9.2 DENTAMARO

Al comma 5, sopprimere le parole: «o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi».

9.16 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali nonché presso gli altri principali valichi, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, centri di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza, anche legale, agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o che devono essere respinti».

9.3 DIANA LINO

Al comma 5, sostituire le parole: «sono previsti», con le seguenti: «sono istituiti».

9.4 LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, dopo le parole: «informazioni e assistenza», inserire le seguenti: «anche legale» e, in fine al primo periodo, aggiungere le parole: «o che devono essere respinti».

9.1 MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

Art. 10.

Al comma 1, dopo la parola: «l'ingresso» inserire le seguenti: «o la permanenza».

10.16 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 1, dopo la parola: «l'ingresso» inserire le seguenti: «e la permanenza».

10.20

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni», e le parole: «trenta milioni», con le seguenti: «sessanta milioni».

10.1

DENTAMARO

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni», con le seguenti: «fino a cinque anni e con la multa fino a lire cinquanta milioni».

10.2

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni», con le seguenti: «fino a quattro anni e con la multa fino a lire quaranta milioni».

10.3

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è condannato al pagamento delle spese necessarie per il rimpatrio dei predetti stranieri».

10.17

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualunque straniero entri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20 milioni. Nel caso si tratti del primo ingresso clandestino la pena è sospesa e si procede all'espulsione mediante riaccompagnamento alla frontiera. Nel caso di reiterazione del reato la pena non può essere sospesa e l'espulsione è effettuata soltanto dopo aver scontato la pena».

10.19

BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «Coloro che prestano dette attività sono tenuti a darne tempestiva notizia al più vicino presidio delle forze dell'ordine».

10.4

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che chi presta soccorso ottemperi tempestivamente all'obbligo di segnalare all'autorità la condizione d'irregolarità e/o di clandestinità in cui versa lo straniero. In caso d'inottemperanza o d'indugio il soccorritore risponde di concorso nel reato d'immigrazione clandestina ai sensi del comma 1 del presente articolo».

10.21

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni», *con le seguenti:* «da dieci a venti anni e della multa di lire cento milioni».

10.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 5, sostituire le parole: «a quattro anni», *con le seguenti:* «a cinque anni».

10.7

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni», *con le seguenti:* «da cinque a quindici anni e della multa di lire quaranta milioni».

10.5

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Nei casi più gravi», *con le seguenti:* «In presenza di ripetute ed accertate violazioni delle presenti disposizioni da parte del vettore aereo, marittimo o terrestre». *Nel medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La stessa sanzione è disposta per ogni singola inosservanza che riguardi gruppi di stranieri in posizione irregolare composti di più di dieci persone».

10.8

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che abbia trasportato fino alla frontiera aeroportuale, marittima o terrestre uno o più stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, in caso di respingimento è tenuto a ricondurli nel paese d'origine o provenienza, senza oneri per lo Stato, pena la revoca delle concessioni portuali ed aeroportuali e, nei casi più gravi, delle licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'esercizio della tratta sulla quale gli stranieri sono stati condotti».

10.10

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che abbia trasportato fino alla frontiera aeroportuale, marittima o terrestre uno o più stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, in caso di respingimento è tenuto a ricondurli nel paese d'origine o provenienza, senza oneri per lo Stato, pena la revoca delle concessioni portuali ed aeroportuali e il pagamento di un'ammenda pari a cinque milioni per straniero trasportato».

10.9

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «entro quarantotto ore», con le seguenti: «entro ventiquattro ore».

10.11

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «nelle successive quarantotto», con le seguenti: «nelle successive ventiquattro».

10.12

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti telematici delle questure e degli uffici dell'arma dei carabinieri diretti all'utilizzazione di nuove procedure per il controllo dei rilievi dattiloscopici, è previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1998 a favore del Ministero dell'interno.

7-ter. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, il documento di programmazione prevede

le modalità ed i termini per la progressiva diffusione sul territorio dei medesimi collegamenti».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, incrementare di 10 miliardi l'onere per il 1998.

10.18

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(2933) GUALTIERI ed altri. – Proroga di termini di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di Difesa

(Esame)

Il presidente GUALTIERI riferisce sul provvedimento in titolo e dà conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali, che tuttavia auspica la fissazione di un termine più ampio per lo spirare della potestà di emanare i decreti legislativi, oggetto della proroga.

Il presidente GUALTIERI presenta, pertanto, l'emendamento 1.1 volto a sostituire il termine del 31 gennaio con quello del 28 febbraio 1998.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario BRUTTI, esso è posto ai voti ed approvato.

La Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente a riferire oralmente in senso positivo in Assemblea sul disegno di legge, nel testo risultante dalla modifica introdotta.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2933

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «31 gennaio» con le seguenti «28 febbraio».

1.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

107^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(R030 000, C06^a, 0003^o)

Il Presidente ANGIUS accerta la mancanza del numero legale e fa presente che l'Assemblea sta per iniziare la seduta. Apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta rinviando il seguito dei provvedimenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

151^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0054^o)

Il presidente BISCARDI avverte che, in considerazione dell'esigenza di formulare in tempo utile alla Commissione bilancio le osservazioni sullo schema di decreto di ripartizione della quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF, occorre modificare il calendario dei lavori deliberato dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri. In particolare, si rende necessario prevedere una seduta anche nella giornata di martedì 16 dicembre, che era stata esclusa per consentire ai membri della Commissione di partecipare all'inaugurazione di Palazzo Altemps.

Il senatore MELE, relatore designato sullo schema di decreto relativo all'8 per mille, propone che la Commissione sia convocata martedì alle ore 20, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione

(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo del relatore.

I presentatori rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il senatore MARRI, in assenza dei proponenti, dichiara di fare propri gli emendamenti presentati dai senatori Meluzzi e Lauria, nonché Brienza, che dà a sua volta per illustrati.

Il presidente relatore BISCARDI, premesso di ritirare l'emendamento 4.100 (ed invitando conseguentemente al ritiro i presentatori degli emendamenti 4.104 e 4.109, di identico tenore), raccomanda l'approvazione delle altre proposte emendative da lui presentate. Dal testo dell'emendamento 4.101, da intendersi aggiuntivo rispetto al comma 2, dichiara peraltro di sopprimere il primo periodo ed invita i presentatori degli emendamenti 4.105 e 4.108, di analogo tenore, a fare altrettanto. Esprime poi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4. In particolare, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.6, dal momento che esso introduce una disposizione già vigente nell'ordinamento, e l'emendamento 4.103, il cui scopo è a suo giudizio meglio perseguito dall'emendamento 4.8.

Anche il sottosegretario MASINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4 diversi da quelli del relatore. Con riferimento agli emendamenti 4.101, 4.105 e 4.108, che dispongono la proroga di graduatorie relative ai Conservatori, suggerisce peraltro di ritirarli in questa sede per ripresentarli con riferimento alle disposizioni finali e transitorie, dove potrebbe essere più opportunamente introdotta una norma di proroga a carattere generale. Quanto poi all'emendamento 4.10 (nuovo testo), propone di integrarlo con un comma aggiuntivo del seguente tenore: «All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Tra i titoli previsti ai fini predetti sono considerati anche i titoli artistici». Si associa poi all'invito al ritiro dell'emendamento 4.6, assicurando che la normativa proposta è senz'altro già vigente perlomeno fino alla entrata in vigore della riforma delle Accademie. Il Sottosegretario precisa infine che il parere contrario sugli emendamenti 4.106 e 4.107 è motivato dal fatto che la materia è contrattualizzata.

Dopo che i presentatori hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti 4.6 e 4.103, nonché 4.101, 4.105 e 4.108 (riformulandoli in quest'ultimo caso all'articolo 10), si passa alle votazioni.

Sono separatamente posti ai voti e respinti, senza discussione, gli emendamenti 4.3 e 4.104 (identico al 4.109). Con separate votazioni, la Commissione accoglie invece il 4.8, il 4.9 (nuovo testo) e – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI – il 4.10 (nuovo testo), che il PRESIDENTE relatore ha dichiarato di modificare secondo le indicazioni del Sottosegretario.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.10 (nuovo testo), come riformulato, il PRESIDENTE relatore dichiara preclusi gli emendamenti 4.7, 4.2, 4.102 e 4.1. Dichiarò altresì preclusi, a seguito di precedenti votazioni, gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Senza discussione, la Commissione respinge poi l'emendamento 4.106 (identico al 4.107) ed accoglie, con separata votazione, l'articolo 4 nel suo complesso, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo del relatore.

Il senatore LORENZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1, sul quale il relatore BISCARDI e il sottosegretario MASINI esprimono parere contrario, ricordando entrambi il parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 5.1 è infine messo ai voti e respinto. La Commissione accoglie invece l'articolo 5 nel testo del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti 5.0.100 e 5.0.101, di identico tenore, aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 5, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il presidente relatore BISCARDI esprime su di essi parere contrario, negando che il dottorato di ricerca possa in alcun modo essere assimilato all'insegnamento ai fini dell'effettivo servizio. A suo giudizio esso può invece, più correttamente, essere valutato come titolo di studio per il conferimento delle supplenze. Invita quindi i presentatori a ritirare i suddetti emendamenti ed a trasformarli eventualmente in un ordine del giorno nei termini indicati.

Anche il sottosegretario MASINI esprime parere contrario, osservando che gli emendamenti non sono tra l'altro conformi al nuovo sistema prefigurato dal disegno di legge n. 932 per il conferimento delle supplenze. Manifesta invece la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno nei termini indicati dal relatore.

Il senatore LORENZI esprime rammarico per la posizione assunta dal relatore e dal Governo, che disconosce lo spessore di un titolo quale il dottorato di ricerca. Altre leggi dello Stato – ricorda – tutelano invece correttamente la superiorità dell'insegnamento universitario su quello scolastico e in tale prospettiva dovrebbero essere accolti anche i suddetti emendamenti.

Il senatore RONCONI si rincresce a sua volta per la scarsa considerazione mostrata dal relatore e dal Governo nei confronti dell'emendamento da lui presentato. Qualora esso non fosse approvato, verrebbero

infatti disconosciute comprovate capacità di giovani studiosi in favore di soggetti presumibilmente assai meno qualificati.

Il presidente relatore BISCARDI ribadisce che si tratterebbe di una *fictio iuris*, mentre il riconoscimento del dottorato quale titolo di studio – nell'ambito dell'ordinanza ministeriale apposita – rappresenta la soluzione più adeguata dal punto di vista giuridico ad una questione il cui rilievo nessuno ha inteso disconoscere.

Il senatore MONTICONE ribadisce il carattere transitorio dell'attuale fase di normazione in attesa di una più compiuta riforma del comparto universitario. In tale situazione, non appare inopportuno conferire la giusta considerazione a coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca, anche in termini più efficaci di una mera valutazione del loro titolo di studio.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI condivide il principio ispiratore degli emendamenti in questione, ma non la loro formulazione, che determinerebbe una inammissibile forzatura dell'ordinamento. I frequentatori dei corsi di dottorato sono infatti, indipendentemente dal pur elevato livello della loro preparazione, a tutti gli effetti studenti e non possono in alcun modo essere equiparati ai docenti. Occorre conseguentemente individuare diverse modalità di valorizzazione delle loro indiscutibili capacità.

A tali considerazioni si associa il senatore MASULLO, il quale invita a ricercare modalità diverse di valorizzazione delle diverse competenze. Dal punto di vista giuridico, i discenti non possono infatti essere equiparati ai docenti per assenza di omogeneità dei requisiti. Ciò, tanto più per il fatto che dei frequentatori dei corsi di dottorato non si può fare una valutazione annuale come per gli insegnanti. Nè va trascurato il fatto che in tal modo si rischierebbe di spingere i giovani dottorandi ad abbandonare il proprio percorso formativo, alla ricerca di un più immediato sbocco occupazionale. Suggerisce quindi di individuare le modalità più appropriate per riconoscere la competenza di coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca, eventualmente attribuendo loro un punteggio equivalente a quello che avrebbero conseguito con altrettanti anni di insegnamento, ma comunque a diverso titolo. Sottolinea poi l'esigenza di non porre sullo stesso piano coloro che stiano solamente frequentando un corso di dottorato e coloro che invece abbiano conseguito il dottorato stesso.

Il presidente relatore BISCARDI osserva che la valutazione dei titoli di studio è materia propria di ordinanze ministeriali e non di atti legislativi. Proprio in quest'ottica ribadisce il proprio suggerimento di trasformare gli emendamenti in questione in un ordine del giorno che impegni il Governo nell'esercizio di un potere che gli è proprio.

Il senatore LORENZI dichiara di condividere le osservazioni del senatore Masullo con riferimento all'esigenza di prendere in considera-

zione solo i casi in cui il dottorato sia stato effettivamente conseguito. Ritiene tuttavia più efficace la via legislativa rispetto a quella della normazione secondaria e dichiara pertanto di aggiungere la propria firma ai suddetti emendamenti, insistendo per la loro votazione. Precisa inoltre che a suo giudizio i dottorandi non sono affatto studenti, ma svolgono funzioni del tutto equivalenti a quelle dei docenti.

Il senatore MASULLO invita il senatore Lorenzi a considerare che la questione in discussione non è politica ma giuridica.

Anche il senatore RONCONI insiste per la votazione degli emendamenti, ritenendo insufficiente l'attribuzione di ogni competenza in materia ad una ordinanza del Ministro, che difficilmente riuscirebbe a contrapporsi alle ragioni dei controinteressati. Si dichiara tuttavia disponibile a modificare il proprio emendamento nel senso di limitarne l'ambito di applicazione a coloro che abbiano effettivamente conseguito il dottorato.

La senatrice PAGANO ricorda che la *ratio* del disegno di legge n. 932 è quella di portare a compimento una serie di situazioni pendenti dal passato. Per il futuro, appare invece condivisibile che, non solo e non tanto nell'ordinanza del Ministro su incarichi e supplenze, bensì nei bandi dei prossimi concorsi per titoli ed esami si proceda ad una revisione dei criteri di valutazione dei titoli che conferisca maggiore rilievo a quelli attestanti una reale competenza.

Il sottosegretario MASINI invita nuovamente i presentatori al ritiro, ribadendo che l'attuale formulazione degli emendamenti contrasta con le innovazioni già introdotte dall'articolo 3 con riferimento alle graduatorie, che diventeranno permanenti sia per le immissioni in ruolo che per il conferimento degli incarichi annuali di supplenza. Assicura invece piena disponibilità ad attribuire il dovuto rilievo ai dottorati di ricerca nella valutazione dei titoli per i concorsi.

Non accogliendo i presentatori l'invito al ritiro, si procede alla votazione.

Il senatore MARRI dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, aggiungendo anche la propria firma agli emendamenti.

Il senatore LORENZI dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente.

L'emendamento 5.0.100 (identico al 5.0.101) è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore MONTICONE manifesta l'intenzione di presentare un ordine del giorno sulla materia oggetto dell'emendamento testè respinto.

Su invito del presidente relatore BISCARDI, che ritiene necessario un maggiore approfondimento al fine di far registrare il più ampio consenso, il senatore MONTICONE si riserva infine di presentare il suddetto ordine del giorno a conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del testo del relatore.

I presentatori rinunciano ad illustrarli.

Il presidente relatore BISCARDI, premesso di ritirare l'emendamento 6.8, raccomanda l'approvazione degli altri emendamenti da lui presentati, esprimendosi nel contempo in senso contrario sulle altre proposte emendative all'articolo 6. In particolare, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 6.7, che appare ultroneo.

Il sottosegretario MASINI si esprime in senso favorevole su tutti gli emendamenti del relatore e in senso contrario sugli altri. Si associa altresì all'invito al ritiro dell'emendamento 6.7, dal momento che il concorso per responsabili amministrativi è stato bandito nel 1996. Con riferimento all'emendamento 6.101, precisa peraltro che il parere contrario è motivato dal fatto che la modifica proposta appare inutile in quanto già vigente nell'ordinamento.

Si passa ai voti.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 6.1 (con conseguente preclusione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6) ed accoglie il 6.100, il 6.9 e il 6.10.

Il presidente relatore BISCARDI avverte che l'emendamento 6.7 è stato ritirato.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi gli emendamenti 6.11 e 6.12, respinge il 6.101 ed accoglie l'articolo 6 nel suo complesso, come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.0.100, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 6.

Su tale emendamento il presidente relatore BISCARDI esprime parere contrario, dal momento che esso introduce, in un provvedimento di transizione verso un nuovo assetto ordinamentale, norme che potrebbero essere con esso contrastanti e che comunque sono attualmente contrattualizzate. Ricorda altresì che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Anche il sottosegretario MASINI esprime parere contrario, rilevando che sull'argomento occorrerà comunque individuare una sede appro-

priata di intervento, al fine di assicurare al personale tecnico e amministrativo un trattamento coerente con i principi dell'autonomia.

L'emendamento 6.0.100 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del testo del relatore.

I presentatori rinunciano ad illustrarli.

Il presidente relatore BISCARDI dichiara precluso l'emendamento 7.100, a seguito della reiezione dell'emendamento 6.101. Raccomanda poi l'approvazione degli emendamenti da lui presentati, esprimendosi in senso contrario rispetto agli altri. Quanto in particolare all'emendamento 7.6, da lui presentato, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara di rimettersi al Governo.

Il sottosegretario MASINI si esprime favorevolmente sugli emendamenti del relatore e in senso contrario su tutti gli altri. Quanto all'emendamento 7.6, invita il relatore a ritirarlo, riservandosi di verificare verso la Commissione bilancio le motivazioni della contrarietà espressa. Poichè tale emendamento è peraltro connesso ad un altro, eventuali incongruenze del testo potranno a suo giudizio essere risolte in sede di coordinamento finale.

Il presidente relatore BISCARDI accede all'invito del Governo e ritira l'emendamento 7.6, riservandosi di verificare la coerenza complessiva del testo in sede di coordinamento.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione approva l'emendamento 7.5 (nuovo testo), con conseguente preclusione degli emendamenti 7.1, 7.102 e 7.2. Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 7.4, 7.101 e 7.3, approva il 7.7, respinge il 7.103 e approva l'articolo 7 nel suo complesso, come modificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «graduatorie nazionali permanenti» con le seguenti: «graduatorie permanenti regionali o provinciali».

4.3

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417».

4.100

BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417».

4.104

MELUZZI, LAURIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417».

4.109

BRIENZA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per l'accesso ai ruoli del personale docente delle materie fondamentali delle Accademie di belle arti, per il predetto restante 50 per cento si attinge alle graduatorie del personale assistente formulate ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella misura del 25 per cento del contingente riservato alle graduatorie riservate permanenti».

4.6

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Le graduatorie hanno validità per i cinque anni indicati nei bandi”».

4.8

BISCARDI, *relatore*

Conseguentemente all'emendamento 4.8, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera b-bis) del comma 1 del presente articolo si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.9 (nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1997-1998 e seguenti, fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli.».

4.101

BISCARDI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1997-1998 e seguenti, fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli.».

4.105

MELUZZI, LAURIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli ovvero fino ad esaurimento. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli a cattedre e a posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990, già prorogata dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata per gli anni scolastici 1997-1998 e seguenti, fino all'entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per esami e titoli ovvero fino ad esaurimento delle graduatorie stesse».

4.108

BRIENZA

Al comma 2, sostituire le parole: «hanno validità per i cinque anni indicati nei bandi» *con le seguenti:* «hanno validità per cinque anni a partire dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie definitive».

4.103

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, l'inclusione, in coda alle graduatorie, avviene a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

c) coloro che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino una sessione riservata di esami, consistente in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

4-bis. Alla sessione di cui al comma 4, lettera c), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, parificate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali parificati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo».

4.10 (nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i docenti che siano in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988/89 e la data di entrata in vigore della presente legge, richiesto nella prima applicazione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417;»

4.7

PAGANO

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero del requisito dei 360 giorni di servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988/89 e la data di entrata in vigore della presente legge, richiesto nella prima applicazione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417».

4.2

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero del requisito dei 360 giorni di servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1988-1989 e la data di entrata in vigore della presente legge, richiesto nella prima applicazione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417».

4.102

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, con la prescritta idoneità, un servizio di supplenza di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994/95, 1995/96, 1996/97.»

4.1

MELE

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «graduatorie nazionali permanenti» con le seguenti: «graduatorie permanenti regionali o provinciali».

4.4

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

4.5

BRIGNONE, LORENZI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le norme sulla mobilità professionale relative ai passaggi di cattedra o di ruolo non si applicano ai conservatori di musica. È nulla ogni norma contrattuale o regolamentare che disponga diversamente».

4.106

MELUZZI, LAURIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le norme sulla mobilità professionale relative ai passaggi di cattedra o di ruolo non si applicano ai conservatori di musica. È nulla ogni norma contrattuale o regolamentare che disponga diversamente».

4.107

BRIENZA

Art. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentito il passaggio dal comparto scuola a quello amministrativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1995, n. 382, dei docenti utilizzati presso i provveditorati agli studi ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 94 del 1993».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e docenti utilizzati presso i provveditorati ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1995, n. 382».

5.1

BRIGNONE, LORENZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Valutazione del dottorato di ricerca)

1. Ai fini della presente legge, per gli iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca viene valutato come anno di effettivo servizio (180 giorni) per ciascuna delle materie per le quali il docente stesso è ammesso, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

5.0.100

MELUZZI, LAURIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Valutazione del dottorato di ricerca)

1. Ai fini della presente legge, per gli iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca viene valutato come anno di effettivo servizio (180 giorni) per ciascuna delle materie per le quali il docente stesso è ammesso, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

5.0.101

RONCONI

Art. 6.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

6.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

6.2

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

6.3

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2, lettera a), sostituire il primo capoverso con il seguente:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti».

6.100BISCARDI, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, IV serie speciale, del 26 ottobre 1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62, IV serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa fino all'anno scolastico 1997/98».

6.8BISCARDI, *relatore*

Al comma 4, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dopo il predetto scaglione, è inserito quello di coloro che abbiano chiesto il trasferimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti di altra provincia. Tale trasferimento è consentito per una sola provincia e gli aspiranti sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza, eventualmente aggiornato secondo quanto previsto al comma 3».

6.9BISCARDI, *relatore*

Al comma 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2 è effettuato, con riguardo a quanti siano già compresi nella graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali.».

6.10BISCARDI, *relatore*

Al comma 4, capoverso 4, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

6.4

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 4, capoverso 7, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

6.5

BRIGNONE, LORENZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I responsabili amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97 che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono inseriti nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal comma 7, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale sessione d'esame sono ammessi altresì coloro che abbiano prestato servizio nelle scuole statali, nella corrispondente qualifica, per almeno 360 giorni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96 e 1996/97».

6.7

RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

6.6

BRIGNONE, LORENZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il personale di cui alla lettera a) del comma 7 è incluso con il punteggio della graduatoria di provenienza. Il personale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 7 è incluso con il punteggio spettantegli sulla base dei titoli professionali e relativi al servizio prestato nelle scuole statali».

6.11BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 557. - (*Concorsi riservati*) – 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995 è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento, in coda alla graduatoria, dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1'.

8-ter. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 8-bis del presente articolo”».

6.12

BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Il comma 7 dell'articolo 554 del testo unico è sostituito dal seguente:

“7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrabili periodicamente. L'integrazione è effettuata a domanda mediante l'automatico inserimento, in coda alla

graduatoria, dello scaglione di aspiranti i quali, per la stessa provincia, abbiano ottenuto i requisiti previsti dal comma 2. Contemporaneamente a tale integrazione, è effettuato, con riguardo a coloro che sono già compresi in graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni in graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli di servizio.

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 557 del testo unico le parole '40 per cento dei posti disponibili sono sostituite con le seguenti: '30 per cento dei posti disponibili'».

6.101 SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari)

1. In relazione all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e agli istituti educativi di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riorganizzati i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari delle suddette istituzioni.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è definita nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 59 del 1997.

3. Al responsabile amministrativo è conferita la qualifica di direttore amministrativo contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ed agli istituti educativi di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il relativo profilo professionale è definito in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola.

4. Il titolo di accesso al profilo professionale di cui al comma 3 è il diploma di laurea. In via transitoria l'accesso alla qualifica di direttore amministrativo è riservato ai responsabili amministrativi in servizio, a seguito di frequenza di apposito corso di formazione.

5. I profili professionali del personale ATA sono definiti, in attuazione dell'autonomia di cui all'articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997, in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

6.0.100 BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Art. 7.

Sostituire i commi 1, 2 e 5 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine

delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 del testo unico, si utilizzano:

a) relativamente al personale della seconda qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, la graduatoria permanente di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge;

b) relativamente al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono soppresse le graduatorie provinciali permanenti relative al personale di cui al medesimo comma, previste dall'articolo 581, comma 2, del testo unico. Ai fini del conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1998-1999, sono utilizzate le graduatorie già prorogate dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n. 340.

5. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite dagli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica sui posti che si rendono vacanti o disponibili entro la data che viene fissata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dal capo di istituto sulle disponibilità che intervengono successivamente alla predetta data e fino al 31 dicembre.».

7.5 (nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

7.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, come modificato dall'articolo 6, comma 8-bis, della presente legge».

7.100

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le supplenze di cui al comma 1 sono comunque conferite per l'intero anno qualora riguardino i responsabili amministrativi».

7.4

RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono trasformate in graduatorie permanenti».

7.102

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Conseguentemente all'emendamento 7.5, sopprimere il comma 4.

7.6

BISCARDI, *relatore*

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

7.2

BRIGNONE, LORENZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui agli articoli 553 e 554 del testo unico, come rispettivamente sostituiti e modificati dai commi 4 e 8-*bis* dell'articolo 6 della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 5 provvede il capo di istituto il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto che verranno formulate con apposita ordinanza ministeriale».

7.101

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Al comma 6, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

7.3

BRIGNONE, LORENZI

Conseguentemente all'emendamento 7.5, al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Il capo di istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto».

7.7

BISCARDI, *relatore*

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per tutte le qualifiche di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1985, alle graduatorie di cui al presente comma si fa riferimento dopo che siano esaurite le attuali graduatorie».

7.103

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

143ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1134) FORCIERI ed altri. – Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Ha la parola, in sede di replica, il sottosegretario MATTIOLI, il quale fa presente che una deroga al codice civile è senz'altro possibile in termini generali, ma occorre valutare il bilanciamento degli interessi (collettivi o del singolo) contrapposti. Infatti, le norme sulle distanze hanno origine dalla necessità di garantire condizioni di igiene e salute pubblica, dovendosi evitare di creare intercapedini o restrizioni alle vedute tali da generare insalubrità. Va ricordato che il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione.

Di contro, esiste un interesse del singolo disabile che, in taluni casi, non può realizzare quelle opere che gli consentirebbero di accedere adeguatamente alla propria abitazione. Tale scelta discrezionale viene affidata dal disegno di legge ai sindaci, i quali hanno competenza sia sull'igiene pubblica sia in materia di rilascio di titoli abilitativi all'esecuzione di opere edilizie. Certo, il ricorso alla deroga deve essere inteso come rimedio ultimo alla impossibilità di ricorrere ad altri sistemi tecnici alternativi. Per limitare la discrezionalità del sindaco, appare condivisibile la previsione dell'obbligo di motivare la deroga con le prescrizioni tecniche da seguire nella costruzione dell'opera.

Non infondata è l'osservazione relativa alla verifica della compatibilità delle opere esterne negli edifici di interesse storico-artistico. In questo caso occorre infatti il parere della Soprintendenza competente. Non sembra poi si possa prescindere dalla previsione di un indennizzo per i proprietari, il cui calcolo dovrebbe essere effettuato mediante valutazione caso per caso da parte del sindaco.

In conclusione, il Governo è disponibile a valutare proposte di modifica al disegno di legge e si riserva di presentarne sue proprie.

La Commissione conviene sull'opportunità di prorogare alle ore 15 del 23 dicembre prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 186)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 B00, C08ª, 0015°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore BESSO CORDERO, il quale osserva che l'articolo 5 dello schema di regolamento attribuisce all'unità di gestione del trasporto marittimo le competenze relative alla sicurezza della navigazione con riferimento alla disciplina internazionale dei trasporti marittimi, mentre l'articolo 14 esclude le competenze relative alla normativa internazionale da quelle riservate al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto. Questa suddivisione di competenze è in contrasto con la legge n. 647 del 1996 che attribuisce alle capitanerie tutte le competenze in materia di sicurezza della navigazione. Al riguardo, fermo restando che l'attività di definizione della normativa internazionale può essere raccordata con le linee di indirizzo espresse dal Ministero, ritiene necessario mantenere in capo alle capitanerie tutto ciò che attiene alla sicurezza della navigazione.

Il senatore FALOMI condivide pienamente l'intervento del senatore Besso Cordero e chiede al riguardo chiarimenti al Governo, anche perchè, come è ovvio, il regolamento non può porsi in contrasto con la legge. Si associa il senatore BORNACIN.

Conclusosi il dibattito, replica brevemente il relatore VEDOVATO, il quale ravvisa l'esigenza di risolvere preventivamente la questione emersa dalla discussione generale, anche perchè suscettibile di creare confusioni di competenze. Ma a parte ciò, ritiene che il provvedimento meriti l'emissione di un parere favorevole.

Il sottosegretario SORIERO fa presente che l'emanazione del regolamento appare urgente, avendo l'assenza dello stesso comportato notevoli difficoltà operative e costretto la Corte dei conti a ripetute sollecitazioni.

Il provvedimento ha il pregio di attuare il disegno di razionalizzazione e snellimento dell'apparato amministrativo mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la soppressioni di inutili duplicazioni. Inoltre, nell'ambito della istituzione dei tre dipartimenti, si è valorizzata la struttura organizzativa delle attuali direzioni generali, ed in particolare della Motorizzazione civile al fine di migliorare i servizi relativi alla sicurezza nella circolazione dei veicoli, al rilascio dei documenti di circolazione e alla sicurezza dei sistemi di trasporto.

Dopo aver sottolineato la rilevanza strategica del servizio di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato Spa, più volte sollecitata dal Parlamento, osserva come, nell'attuale contesto di integrazione europea, deve essere evidenziata l'istituzione del Servizio per le politiche internazionali e comunitarie, che avrà lo specifico compito di attuare la normativa comunitaria e internazionale in materia di trasporti.

Per quanto concerne la questione sollevata nel corso del dibattito, ritiene che non vi sia contrasto tra la legge e l'articolo 14 del regolamento, in quanto non viene messa in discussione l'attribuzione al Corpo delle capitanerie di porto delle competenze tecniche sulla sicurezza della navigazione. Si tratta solo di valutare se le funzioni relative allo studio per l'adeguamento alla normativa internazionale in materia non debbano essere invece affidate ad una struttura *ad hoc*. Peraltro, una ulteriore specificazione al riguardo potrà essere introdotta in un successivo regolamento di attuazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

133ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 dicembre nel cui resoconto in allegato, sono riportati gli emendamenti presentati al provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che sull'emendamento 1.1 del Governo (riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto) la 5ª Commissione non ha ancora avuto modo di esprimersi; ne dispone pertanto l'accantonamento.

Il Presidente informa quindi che è pervenuto, da parte della 5ª Commissione, un parere di nulla osta, su testo ed emendamenti (riferiti al testo del decreto-legge), ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.3, 1.4, 1.16, 1.15, 1.2, 1.17, 2.3 e 3.6, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Informa altresì che è testè pervenuta da parte del senatore Bianco una richiesta del seguente tenore: «Assunto che è stato aperto un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea per la gestione del regime delle quote latte, considerato che il giorno 12 dicembre scadono i termini per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 2910, si chiede che vengano messi a disposizione dei senatori gli atti di cui sopra entro oggi.».

Il ministro PINTO, nel precisare che non è ancora pervenuto alcun atto ufficiale da parte dell'Unione europea, assicura l'impegno a trasmettere alla Commissione tale documento, non appena trasmesso da Bruxelles.

Il senatore BIANCO, nel prendere atto dell'impegno del Governo, fa comunque presente la difficoltà di presentare emendamenti senza conoscere il tenore della posizione comunitaria.

Il PRESIDENTE, nel precisare che il documento comunitario fa riferimento in generale ai problemi di gestione del sistema delle quote latte, più che al testo del decreto, dà la parola al relatore per l'espressione dei pareri sugli emendamenti al testo del decreto.

Il relatore PIATTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.8 (pur dando atto al senatore Cusimano dell'atteggiamento costruttivo assunto); esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.3, 1.12 (che affronta questione oggettiva ma specificabile in sede di circolare) e 1.4. Quanto all'emendamento 1.7 (che affronta una questione trattata anche con il successivo emendamento 3.6 del senatore Fusillo) propone la seguente, nuova riformulazione: «La validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate dai produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato».

Il Relatore si rimette quindi al Governo sull'emendamento 1.9 (che affronta una questione di rilievo presa in esame anche dal successivo emendamento 1.6, sul quale pure si rimette al Governo, tenuto conto che tali disposizioni sono comunque immediatamente applicabili), pur convenendo sull'esigenza di adottare una linea di rigore. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.16, 1.15, 1.2 e 1.17. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.4 e contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.3, che invita i proponenti a ritirare, trattandosi di questioni da affrontare in sede di provvedimento di riforma dell'AIMA.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.0.1 è stato dichiarato decaduto nella seduta di ieri.

Il relatore PIATTI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.8, contrario sull'emendamento 3.2 e si rimette al Governo in ordine all'emendamento 3.7; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.4 e 3.3 (che affrontano questioni attinenti alla riforma della legge n. 468 del 1992).

Il senatore FUSILLO ritira l'emendamento 3.6 trasformandolo in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2910, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera,

considerato che la procedura di rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996, prevista dall'articolo 3, si protrarrà sicuramente fino al mese di maggio del 1998;

preso atto della impossibilità, allo stato, di prevedere forme di restituzione della liquidità trattenuta dagli acquirenti anche con riferimento alla campagna 1995-1996 per effetto della posizione assunta dagli organismi comunitari;

espressa preoccupazione per la situazione in cui versano alcuni produttori che hanno già prestato fidejussioni surrogatorie del prelievo per la campagna 1995-1996, in scadenza al 31 dicembre 1997, e che saranno obbligati a procedere con grande difficoltà e con gravi disagi al rinnovo, presso il sistema bancario, delle medesime, ponendo così a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende;

ribadito che l'eventuale liquidazione definitiva, per effetto dei tempi di esecuzione della rettifica della compensazione nazionale, non potrà avvenire prima del maggio 1998;

impegna il Governo:

ad attuare con la massima urgenza ogni utile iniziativa volta ad alleviare i costi di tali operazioni e comunque ad evitare ogni azione di esecuzione immobiliare nei confronti di tali produttori fino al 30 giugno 1998.».

0/2910/3/9

FUSILLO, BEDIN

Il Relatore si esprime in senso favorevole su tale ordine del giorno, pur ricordando che si tratta di scegliere la strada più efficace, tenuto conto di quanto proposto anche con l'emendamento 1.7 (nuovo testo); invita quindi a ritirare l'emendamento 4.1 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3 e favorevole sul 5.2. Quanto all'emendamento 1.1 (riferito al testo del disegno di legge di conversione) presentato dal Governo, si dichiara favorevole a fare salvi gli effetti del decreto n. 305 non convertito.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che su tale emendamento non si è potuta pronunciare la 5ª Commissione, invita il Ministro a ritirarlo, ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Il ministro PINTO accoglie l'invito del Presidente.

Il ministro Pinto esprime quindi un parere conforme a quello del relatore, convenendo anche sulle motivazioni espresse; precisa tuttavia, in ordine agli emendamenti 1.9 e 1.6, di analogo tenore, di dividerne l'ispirazione di fondo ma di ritenere preferibile lasciare inalterata la percentuale (comunque penalizzante) del 20 per cento, tenuto conto che fra i molti soggetti portatori di anomalie vi possono essere produttori in buona fede; esprime pertanto parere contrario su tali emendamenti. Quanto all'emendamento 3.7, invita i presentatori a ritirarlo, in quanto già l'articolo 6 della legge n. 468 affronta compiutamente tale problema. Ribadisce quindi in relazione a quegli emendamenti attinenti a questioni

di riforma della legge n. 468 l'impegno a presentare entro la prossima settimana una bozza di riforma, nonchè un provvedimento di riforma dell'AIMA. Quanto all'emendamento 1.7 e all'ordine del giorno n. 3 ritiene opportuno che sia approvato lo strumento più efficace sul piano normativo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.1 (al testo del decreto-legge) e 1.5.

Il senatore RECCIA, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 (al quale il senatore GERMANÀ ha dichiarato di apporre la propria firma) ribadisce che la sua parte politica ha ritenuto opportuno proporre una sola modifica di rilievo sulle parti ritenute essenziali del provvedimento, ribadendo l'esigenza di assicurare certezze al mondo produttivo e perseguire le responsabilità amministrative di chi ha ritardato gli indispensabili accertamenti sul latte prodotto; nel respingere quindi gli attacchi mossi alla sua parte politica, la cui posizione ha trovato pieno riscontro anche nelle recenti manifestazioni svoltesi, auspica che si possa pervenire, con riferimento anche alla proposta in esame, a delle posizioni convergenti. Ribadisce quindi l'esigenza che, in sede UE, col nuovo semestre, sia affrontata una questione come quella in discussione che è sicuramente politica e non solo amministrativa, se non si vuole correre il rischio di scatenare una vera esplosione di proteste.

L'emendamento 1.8, posto ai voti, è respinto, come pure, dopo che il senatore ANTOLINI ha invitato a votare a favore dell'emendamento 1.10 (informando che colonne di allevatori partiranno domani alla volta di Roma), anche tale emendamento è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.13, 1.14, 1.3, 1.12 e 1.4.

Il senatore CORTIANA, dopo avervi apposto la firma, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.7.

Il senatore PREDA, nel dichiarare sin d'ora di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 3 (presentato dal senatore Fusillo), fa rilevare di ritenere più efficace e pregnante la formulazione di tale ordine del giorno, rispetto all'emendamento 1.7 (nuovo testo).

Dopo che il relatore PIATTI ha convenuto col senatore Preda, il senatore CORTIANA ritira l'emendamento 1.7 (nuovo testo), dichiarando di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 3, cui aggiunge la firma anche il presidente SCIVOLETTO.

Il ministro PINTO, pur prendendo atto del ritiro dell'emendamento 1.7 (nuovo testo), fa rilevare che, a suo avviso, la nuova formulazione

affrontava in modo più incisivo ed efficace i problemi posti rispetto alle soluzioni prospettate con l'ordine del giorno n. 3 (che potrebbe solo essere accolto come raccomandazione), precisando di avere comunque preso contatti con il mondo bancario e osservando che una eventuale riformulazione della proposta potrà essere esaminata in sede di Assemblea.

Il relatore PIATTI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.9, che, insistendo il senatore ANTOLINI per la votazione, viene posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 1.6 risulta precluso.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.16, 1.15 e 1.2 come pure, dopo che il senatore ANTOLINI ha ribadito la gravità di far pagare gli interessi legali maturati per effetto di ritardi addebitabili all'AIMA, anche l'emendamento 1.17, posto ai voti, è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed accolto all'unanimità l'emendamento 2.4, mentre, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.1 e 2.8 nonché, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ANTOLINI, anche l'emendamento 2.2 è respinto; dopo che il senatore ANTOLINI non ha accolto l'invito al ritiro del relatore, anche l'emendamento 2.3, posto ai voti, risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.2, mentre risultano accolti a maggioranza, gli emendamenti 3.1 e 3.8.

Ritirato l'emendamento 3.7, il senatore ANTOLINI dichiara di insistere per la votazione degli emendamenti 3.5, 3.4 e 3.3, che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il presidente SCIVOLETTO chiede, alla luce delle dichiarazioni del ministro Pinto, se il senatore Fusillo insista per la votazione dell'ordine del giorno n. 3.

Il senatore FUSILLO ribadisce l'importanza delle questioni affrontate nell'ordine del giorno n. 3 che fa riferimento ad un impegno nei confronti del Governo, e in particolare del Ministro del tesoro, in sede di un rinnovo delle fidejussioni.

Su tale ordine del giorno si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il senatore GERMANÀ (il quale preannuncia un ordine del giorno di diversa formulazione, soffermandosi sul problema delle azioni di esecuzione immobiliare); il senatore CUSIMANO (il quale, ricordate le rilevanti «sofferenze» bancarie esistenti, si pronuncia a favore di un emendamento in grado di garantire una soluzione più «forte» del problema); il ministro PINTO (il quale invita il presentatore a riformulare l'ordine del giorno recuperando nella sostanza quanto previsto nell'emendamento 1.7, come riformulato) e il senatore PREDA (che ribadisce l'importanza di affrontare la questione della esecuzione immobiliare).

Il senatore FUSILLO ipotizza una eventuale nuova formulazione del dispositivo dell'ordine del giorno del seguente tenore: «impegna il Governo ad attuare, con la massima urgenza, ogni utile iniziativa volta ad ottenere che la validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate dai produttori per il periodo 1995-1996 sia, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato».

Il presidente SCIVOLETTO, nell'invitare i presentatori a riformulare per l'Assemblea l'emendamento 1.7 e l'ordine del giorno n. 3, al fine di risolvere sia il problema dei rinnovi delle garanzie che delle esecuzioni immobiliari, precisa che l'eventuale emendamento accolto potrà entrare in vigore solo all'atto della pubblicazione della legge di conversione.

Il senatore FUSILLO, nel ribadire l'esigenza di dare comunque un segnale, ritira l'ordine del giorno ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea.

Il presidente SCIVOLETTO prende atto della volontà comunque affermata in Commissione di proporre, dopo gli opportuni approfondimenti, delle riformulazioni delle proposte presentate ai fini dell'approvazione in Assemblea.

Ritirato l'emendamento 4.1, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.1 e 5.3, mentre risulta accolto all'unanimità l'emendamento 5.2.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2910 con le modifiche testè accolte, autorizzandolo a procedere al coordinamento formale, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, e a chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, ai sensi dell'articolo 77, comma 2.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

177^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO e GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione.**

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione n. 3-01040, presentata dal senatore Michele De Luca, sottolineando come le questioni evidenziate, inerenti al settore delle aziende municipalizzate, rivestano particolare complessità. A seguito del processo di privatizzazione che ha interessato tali aziende, si è venuta a determinare in materia previdenziale una commistione fra regole proprie del sistema pubblico e privato.

In particolare, è oggetto di controversia la possibilità di applicazione dell'istituto della contribuzione figurativa, in caso di malattia, ai fini pensionistici in favore dei lavoratori privati dipendenti dalle predette aziende, ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 di armonizzazione dei trattamenti previdenziali in caso di malattia o infortunio. Infatti, mentre nel settore privato i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio sono coperti, ai fini pensionistici, da contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 56, punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per il settore pubblico tale istituto non è previsto poichè, nei casi di assenza per le cause in considerazione, la retribuzione, e quindi anche il pagamento dei relativi contributi, è a carico del datore di lavoro.

Al riguardo, fa presente che si sono tenute diverse riunioni presso la direzione generale della previdenza, l'ultima delle quali il 14 ottobre scorso, con i rappresentanti dell'INPDAP.

In quella sede si è convenuto che la contribuzione figurativa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 564 del 1996 vada applicata, come del resto avviene per tutti i lavoratori del settore privato, anche ai dipendenti delle municipalizzate iscritti ai fini pensionistici presso l'INPDAP, ma assicurati - in virtù del loro rapporto di natura privatistica - presso l'INPS per il rischio di malattia, con il versamento, quindi, da parte dei datori di lavoro dei relativi contributi e l'erogazione da parte dell'istituto della prestazione indennitaria.

Per mettere in pratica quanto stabilito occorrerà quindi procedere alla concreta formalizzazione delle procedure operative tra le diverse gestioni interessate, e cioè l'INPDAP, l'INPS e il Ministero del tesoro.

In tal senso, la direzione generale della previdenza, con nota del 5 dicembre scorso, ha già provveduto ad inoltrare una sollecitazione all'INPDAP.

È comunque intenzione della stessa direzione generale, nel caso in cui la vicenda non trovi una rapida soluzione, indire una conferenza di servizi.

Sarà in ogni caso sua cura verificare che la vicenda trovi attuazione in tempi brevi secondo gli accordi intercorsi.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soltanto parzialmente soddisfatto per la risposta del sottosegretario Pizzinato. Se infatti è apprezzabile l'impegno preannunciato per una positiva soluzione della vicenda a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate privatizzate, non si può non ribadire come la controversia sia insorta unicamente sulla base di una lettura non corretta dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 564 del 1996. Appare infatti evidente che, in un quadro caratterizzato dall'armonizzazione dei rapporti di lavoro, non è corretto dar luogo a trattamenti differenziati dei lavoratori riguardo all'imputazione dei contributi figurativi per il caso di malattia o infortunio. Ribadisce pertanto la sua forte perplessità in ordine alla circolare dell'INPDAP n. 9 del 14 febbraio 1997, rilevando altresì come sia ineludibile una soluzione generale del problema, che rimuova l'ingiusta penalizzazione riscontrabile nei confronti dell'insieme dei lavoratori pubblici.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11ª, 0065°)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, riunito oggi alle ore 14,30, ha assunto le seguenti determinazioni.

Per la prossima settimana, si terranno tre sedute, rispettivamente, nelle giornate di martedì e mercoledì, alle ore 15, e di giovedì alle ore 8,30. La scelta di effettuare una seduta antimeridiana per la giornata di giovedì viene incontro, in analogia con le determinazioni assunte in passato in situazioni simili al desiderio manifestato da numerosi componenti della Commissione di partecipare ad un Convegno indetto per il pomeriggio di giovedì prossimo con la partecipazione del Presidente del Consiglio.

Dando seguito ad una sollecitazione rivolta alla Presidenza dai senatori Manzi e Pelella, l'Ufficio di Presidenza ha inoltre stabilito che, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per le festività natalizie, si procederà al contestuale svolgimento delle numerose interrogazioni pendenti presso la Commissione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, ove necessario prevedendo, previ opportuni contatti con i Ministri del lavoro e della sanità, anche più sedute.

Sono state infine raccolte le sollecitazioni avanzate da vari senatori in ordine all'esame di disegni di legge assegnati alla Commissione. In particolare, si procederà ad inscrivere all'ordine del giorno già per la settimana prossima i disegni di legge nn. 800 e 1363, relativi all'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre stabilito che, alla ripresa dopo le ferie natalizie, il disegno di legge n. 400, in materia di previdenza forense, sia inserito all'ordine del giorno; analoga determinazione è stata assunta con riguardo ai disegni di legge nn. 2397, concernente l'ambito di attribuzione della qualifica di imprenditore artigiano, 2439, relativo al riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro delle persone svantaggiate, e 2305, concernente promozione del telelavoro.

Il senatore BONATESTA auspica che possa iniziare in tempi brevi l'esame del disegno di legge n. 2393, del quale è presentatore, in materia di pensioni di inabilità ed assegni di invalidità.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Bonatesta che la sollecitazione da lui prospettata sarà presa in esame in occasione della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

IN SEDE REFERENTE

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BATTAFARANO rileva come dal dibattito sia emersa la conferma della valutazione precedentemente espressa circa la scarsa omogeneità dei due disegni di legge all'esame. Mentre infatti il disegno di legge n. 2389 determina in modo molto puntuale ed analitico i principi e criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega conferitagli per la redazione del futuro testo unico, il

disegno di legge n. 2852 si attiene alla scelta di conferire all'Esecutivo una delega «a maglie larghe».

In tali condizioni, appare difficilmente percorribile la strada di elaborare un testo unificato; propone pertanto che la Commissione adotti il disegno de legge n.2389 come testo base, e che sia avviato a partire dal prossimo gennaio un programma di audizioni con gli organismi interessati dall'applicazione della normativa, audizioni che potrebbero svolgersi senz'altro nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Su richiesta del senatore MULAS, il PRESIDENTE rinvia le determinazioni circa l'ulteriore corso dell'esame alla prossima seduta.

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime l'auspicio che si possa pervenire nei tempi più brevi all'approvazione del provvedimento in titolo, rilevando come sul tema della riforma dei patronati si sia svolto già un confronto presso il Ministero del lavoro con la partecipazione dei patronati e degli enti promotori, confronto che ha portato anche all'istituzione di un'apposita Commissione di studio. In esito a tale attività, era stato predisposto uno schema di disegno di legge, che è stato approvato dopo un esame approfondito, dal Consiglio dei Ministri, in un testo in parte modificato.

In tali condizioni, ritiene condivisibile la proposta del relatore di affrontare l'ulteriore corso dell'esame nella sede informale del Comitato ristretto, facendo presente che il Governo non mancherà di far valere il suo contributo, anche alla luce della elaborazione già effettuata e degli impegni conseguentemente assunti con le parti sociali. Auspica quindi che sia possibile mettere a punto un testo unificato, al quale andrebbero poi garantite modalità di esame particolarmente rapide.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto testè dichiarato dal sottosegretario Pizzinato, propone di dar corso all'istituzione di un Comitato ristretto, indicando sin d'ora nella giornata di martedì prossimo il termine entro il quale i Gruppi dovranno far pervenire le rispettive designazioni. Nella seduta di mercoledì verranno infine comunicate le modalità di effettuazione delle audizioni sui disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(273) *DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(487) *SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 31 luglio 1997.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo per comunicazioni riguardanti il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

La sottosegretaria GASPARRINI, ricordato che il Governo ha più volte manifestato l'intenzione di pervenire ad una soluzione del problema dell'integrazione al trattamento minimo attraverso una mediazione che tenga nella dovuta considerazione l'esigenza di contenere gli oneri finanziari, fa presente che nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 1998, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, dovrebbe essere inserito uno stanziamento di limitata entità finalizzato all'integrazione al trattamento minimo, e pertanto sarebbe opportuno emendare conseguentemente il disegno di legge n. 273, assunto dalla Commissione come testo base, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Rispondendo ad un quesito postole in tal senso dal PRESIDENTE, la Sottosegretaria indica quindi due ipotesi di mediazione che il Governo ritiene praticabili: la prima potrebbe consistere nel portare il tetto del reddito familiare al di sopra del quale l'integrazione non viene corrisposta da quattro a cinque volte il trattamento minimo; la seconda, nell'attribuzione di una quota percentuale dell'importo complessivo dell'integrazione, graduata in misura inversamente proporzionale all'entità del reddito familiare.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni della rappresentante del Governo, e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto affinché la relatrice Piloni, oggi in congedo, possa valutare le ipotesi testè illustrate dalla sottosegretaria Gasparrini e formulare una proposta in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

144^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*La seduta inizia alle ore 15,20.**SULLA CONFERENZA DI NAPOLI SUL SISTEMA EUROMEDITERRANEO PER
IL KNOW-HOW NEL SETTORE DELLE ACQUE
(A003 000, C13^a, 0002^o)*

Il senatore CONTE, avendo partecipato per incarico del Presidente del Senato alla Conferenza in titolo nella giornata del 10 dicembre, dà conto dei contenuti dell'incontro tra Governo ed imprese svoltosi a termine della riunione dei rappresentanti dei ventisette paesi del partenariato euromediterraneo. Si sofferma quindi sull'utilità per il nostro paese del progetto SEMIDE (sistema euromediterraneo per il *know-how* nel settore delle acque) predisposto dopo la Conferenza di Marsiglia del novembre 1996 da un gruppo di lavoro di dieci paesi fra cui l'Italia ha giocato un ruolo determinante, in virtù da una parte delle ricadute in termini di cooperazione internazionale e quindi di possibilità operative per le imprese italiane, dall'altra del carattere fortemente innovativo di tale strumento per la gestione delle risorse idriche.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184)***(Osservazioni alla 5^a Commissione: favorevoli con rilievi)
(A139 B00, C05^a, 0005^o)*

Il relatore CONTE riferisce sull'atto in titolo, ricordando preliminarmente l'ampio dibattito svoltosi in sede parlamentare sullo schema di regolamento governativo per la determinazione dei criteri e delle procedure per l'utilizzo della quota dell'8 per mille a diretta gestione statale previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 664 del 1996. In attesa dell'emanazione di tale regolamento, la legge di assestamento del bilan-

cio dello Stato ha stabilito di ricorrere anche per il 1997 alla procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 551 del 1995, sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto di ripartizione con il quale il Governo ha inteso anche dare una prima anticipata attuazione ai criteri di valutazione dell'ammissibilità degli interventi indicati nello schema di regolamento. Con riguardo a tale ripartizione, non si può negare una aderenza formale ai vincoli di destinazione contenuti nella legge n. 222 del 1985, la quale prevedeva appunto che l'ammontare della quota dell'8 per mille a gestione statale dovesse essere utilizzata per interventi straordinari per la fame nel mondo, le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati e la conservazione dei beni culturali.

L'articolazione sostanziale degli interventi proposti desta tuttavia qualche perplessità, con riferimento sia alla loro localizzazione che alla loro natura. Tale perplessità si motiva in riferimento al fatto che gli interventi per calamità sono stati qualificati dal Governo stesso (articolo 2, comma 3 dello schema di regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'8 per mille, trasmesso al Parlamento il 7 ottobre scorso) come diretti all'attività di prevenzione e quindi finalizzati al monitoraggio, alla sistemazione e al consolidamento dell'intero territorio nazionale, non essendo un'efficace prevenzione compatibile con la dispersione o frammentarietà degli interventi; anche nel disciplinare gli interventi per la conservazione dei beni culturali, il Governo si era pronunciato (articolo 2, comma 5 dello stesso schema di regolamento) per finalizzarli espressamente anche ai beni di interesse ambientale, i quali nello schema di ripartizione proposto non sono affatto considerati.

Il relatore sottopone tali aspetti alla valutazione della Commissione, affinché si rilevi quanto nello schema di riparto proposto ci si sia attenuti a tali criteri; su un piano più generale, l'individuazione degli interventi dovrebbe interpretare i criteri di priorità di cui all'articolo 5 del citato schema di regolamento - ravvisati sostanzialmente nella capacità dell'intervento di coinvolgere anche altre risorse finanziarie - in modo da non prefigurare rigidamente una selezione e quindi escludere aprioristicamente talune categorie di opere.

Si apre il dibattito.

Il senatore POLIDORO dichiara che la competenza della Commissione, sullo schema di regolamento in titolo, può essere definita per le materie che non sono trattate, piuttosto che per quanto vi si rinviene positivamente: i beni ambientali appaiono disattesi, mentre l'elencazione di soggetti beneficiari del riparto ignora patentemente un criterio di territorialità, concentrando buona parte degli interventi soltanto in alcune regioni e non menzionando alcuna iniziativa a sud della città di Salerno. La discrezionalità con la quale il Governo procede alla scelta dei soggetti beneficiari appare in determinati casi particolarmente sbilanciata, giustificando nell'oratore un giudizio assai critico.

Il senatore IULIANO conviene nella lamentela circa la discrezionalità con la quale il Governo distribuisce risorse pubbliche, auspicando che siano definite quote massime per ciascuna delle quattro tipologie di intervento di cui alla legge n. 222 del 1985. Il carattere della straordinaria-

rietà, che si richiede a giustificazione del conferimento di risorse con il meccanismo dell'8 per mille, appare disatteso dal carattere ordinario degli interventi disposti con lo schema di decreto in titolo: ciò può dar luogo anche a sperequazioni vistose, sul territorio nazionale, quando attraverso la finalità di conservazione dei beni culturali si influisce sullo stesso patrimonio edilizio comunale. Auspica infine una trasparenza maggiore che chiarisca al contribuente le modalità con le quali si effettua la scelta dei soggetti beneficiari del riparto, ottenendo da costoro anche una precisa rendicontazione.

Il senatore CAPALDI giudica opportuna la proposta del relatore, inerente ad una maggiore considerazione dei beni ambientali, ma – più che proporre un rigido riparto tra quote per ciascuno dei quattro parametri di cui alla legge n. 222 del 1985 – suggerisce un riparto regionale, facendo salva in ogni caso la straordinarietà di determinate circostanze. Quest'ultimo elemento avrebbe dovuto consigliare, nell'anno in corso, la concentrazione nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche di tutte le risorse destinate alla conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico; al contrario, forte è il timore che mediante il riparto dell'8 per mille si operino indirettamente interventi sostitutivi di una compiuta programmazione.

Il relatore CONTE replica agli intervenuti illustrando le osservazioni per la cui stesura intende richiedere mandato alla Commissione. Gli interventi per calamità naturali debbono essere finalizzati alle emergenze che si verificano sul territorio e – per quanto attiene alla prevenzione – debbono essere concentrati su ambiti di rischio ben precisati ed in maniera tale da rendere possibile la soluzione dei problemi posti dalle ricorrenti calamità sul territorio nazionale. Si intende evitare, cioè, qualsivoglia possibilità di dispersione e di provvisorietà degli interventi sul territorio, che impongono ormai continuità e coordinamento programmato a tutti i livelli.

Per gli interventi relativi ai beni culturali, ribadita l'ineludibile esigenza di completezza, qualificazione progettuale, verificabilità di ogni fase di attuazione degli interventi stessi, si propone il superamento dello squilibrio tra patrimonio culturale e beni ambientali complessivamente intesi; si sottolinea altresì con forza la necessità del superamento anche di uno squilibrio territoriale nella ripartizione delle risorse, decisamente ingiustificabile anche per quanto riguarda l'anno 1997.

Sulle procedure, la Commissione sottolinea un'esigenza di maggiore trasparenza e di adeguata informazione, allo scopo di rendere possibile a tutti i soggetti interessati, l'effettiva partecipazione alla procedura di riparto, secondo modalità compiutamente stabilite e notificate dall'organo procedente al riparto. Tutte le operazioni di assegnazione di risorse, e la gestione stessa della procedura di riparto, dovrebbero infine essere sottoposte ad una verifica rigorosa e continua.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Conte a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi da lui enunciati in replica.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Relazione sui sopralluoghi effettuati presso l'Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sul sistema degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(A010 000, C34ª, 0001º)

Il presidente TOMASSINI precisa che la relazione che si accinge ad illustrare ha un carattere preliminare in quanto si limita a riferire quanto accertato in seguito ai due sopralluoghi effettuati presso l'Istituto Tumori (rispettivamente l'11 novembre e il 9 dicembre u.s.) senza però riportare integralmente i colloqui che i membri della delegazione della Commissione hanno avuto con i vertici amministrativi, il personale dipendente (apicali e non), i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nonché infine con i primari che si sono dimessi dall'Istituto. Fa poi presente che la documentazione più volte richiesta al commissario straordinario è pervenuta solo ieri agli Uffici di segreteria della Commissione e pertanto sarà oggetto di approfondita analisi prossimamente.

La delegazione ha comunque potuto verificare che la situazione complessiva dell'Istituto è assolutamente preoccupante, e ciò è emerso nettamente dai colloqui cui si è fatto riferimento: le rilevate disfunzioni dell'Istituto, peraltro, sono state riconosciute dal commissario straordinario, ma, secondo le sue dichiarazioni, le stesse scaturiscono dalla mancanza di collaborazione da parte del personale, nonché dalla difficoltà di rapporti con il direttore scientifico, del quale infatti lo stesso commissario ha previsto la sostituzione.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione, soffermandosi sulla parte che riguarda le valutazioni generali conseguenti alla consultazione della documentazione acquisita in loco, nonché ai colloqui effettuati con

i soggetti interessati alla vicenda. Fa poi presente che nel corso del sopralluogo effettuato lo scorso martedì 9 dicembre, è emerso da ulteriori colloqui un altro caso di «allontanamento forzato» e che il disagio e il malessere che caratterizzano ora il clima dell'Istituto sono scaturiti successivamente alle dimissioni del professor Veronesi, ma ciò non significa che siano compromesse le grandi potenzialità dell'Istituto. È stato inoltre riscontrato che dei sette cantieri contemporaneamente attivati per la ristrutturazione dell'Istituto, attualmente ne sono in funzione solo quattro, anche se i disagi a suo tempo rilevati non sono cessati del tutto. Infatti, accanto ai problemi derivanti dalla effettuazione dei lavori, sono state riscontrate ulteriori disfunzioni per l'approntamento di misure non adeguate, come ad esempio si verifica per il passaggio di ingresso alla sala operatoria che non tutela la sicurezza del paziente. Peraltro, il completamento dei lavori per alcuni progetti ha subito evidentemente una notevole accelerazione proprio in seguito al sopralluogo effettuato l'11 novembre ed in vista di quello svolto il 9 dicembre.

Il presidente Tomassini sottopone quindi il documento all'approvazione della Commissione, in modo tale che possa essere inviato al Ministro della sanità quale strumento informativo necessario perchè siano adottati provvedimenti urgenti per risolvere la situazione dell'Istituto che rischia di aggravarsi in questa fase di incertezza nella gestione complessiva della struttura.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BRUNI chiede chiarimenti sul punto relativo alla «sostituzione di due posti apicali».

Il presidente TOMASSINI precisa che molti posti sono diventati vacanti in seguito a dimissioni volontarie o per pensionamenti: sono stati quindi conferiti per le posizioni apicali degli incarichi di facenti funzioni che determinano una situazione di precarietà. In altri casi invece sono stati banditi dei concorsi per i quali sono state presentate numerose domande, ma la scelta che ha portato all'individuazione della professionalità da immettere nell'organico non è stata supportata da una adeguata informativa sul curriculum vitae del candidato. In merito ai concorsi va poi precisato che il commissario straordinario ha citato un carteggio con la Regione e con il Ministro per sollecitarne lo svolgimento, nonostante la mancanza di un regolamento per l'accesso al primo e al secondo livello non permettesse di per sè l'espletamento delle procedure concorsuali. È stato quindi utilizzato lo strumento della mobilità che però se potrebbe essere in linea di massima ammissibile per i medici non apicali, per gli apicali diversamente suscita notevoli perplessità. L'applicazione dello strumento della mobilità risulta poi criticabile quando la scelta della persona sembra essere predeterminata, senza valutazione del curriculum professionale e senza l'adeguato regime di pubblicizzazione della richiesta. Ciò si è verificato in particolare per il caso del dottor Huscher che, come è emerso dai documenti e dai colloqui, non sembra costituisca la professionalità più adatta alle specifiche esigenze dell'Istituto, che

aveva bisogno nello specifico di provvedere alla sostituzione del professor Ravasi, primario della divisione di chirurgia toracica.

Il senatore BRUNI, ringraziando il Presidente per la precisazione, fa presente di essere adeguatamente al corrente della vicenda e per questo auspica una soluzione adeguata.

Il PRESIDENTE informa il senatore Bruni che se la relazione testè illustrata verrà accolta dalla Commissione essa costituirà lo strumento informativo per il Ministro (al quale sarà inviata) necessario per l'adozione di provvedimenti conseguenti, al fine di risollevere le sorti dell'Istituto.

Il senatore PIANETTA chiede precisazioni circa l'affermazione relativa alla difficoltà di acquisire la documentazione e gli atti decisionali emessi dalla direzione dell'Istituto.

Il PRESIDENTE informa che le suddette difficoltà si sono registrate in una fase iniziale ma sono state poi risolte proprio negli ultimi giorni con l'invio di una corposa documentazione che potrà essere attentamente esaminata solo prossimamente, in modo da effettuare i necessari riscontri. Sottolinea comunque che dai colloqui effettuati durante i sopralluoghi sono emerse affermazioni che trovano riscontro nella documentazione acquisita in loco.

Il senatore CAMERINI, premesso che la delegazione ha accertato lo stato di elevata conflittualità fra il personale dell'Istituto e la dirigenza del medesimo e soprattutto la non condivisione dei programmi di ricerca, chiede, in particolare se siano stati accertati atti illegali (ad esempio per le procedure concorsuali) e quali elementi supportino l'affermazione relativa alla inadeguatezza della scelta del dottor Huscher. Sarebbe opportuno altresì verificare se nell'Istituto manchi, e eventualmente per quali ragioni, quel concetto di *mission* che caratterizza i reparti nelle strutture sanitarie all'estero, dove la necessità di un accordo interno, ai fini della funzionalità e della produttività del reparto ha un carattere prioritario rispetto alle capacità professionali individuali. A suo avviso pertanto se in seguito ai sopralluoghi sono stati accertati tali gravi fatti, l'invio della documentazione in esame al Ministro è senz'altro doveroso, in modo tale che l'indagine raggiunga lo scopo di contribuire a correggere le situazioni distorsive della sanità.

Il PRESIDENTE fa presente che non sono stati riscontrati atti contrari alla legge con riferimento alle procedure di concorso, ma si può parlare senz'altro di scorrettezza di comportamento da parte del commissario straordinario che, pur avendo rinnovato per un biennio il contratto del direttore scientifico, ben 13 mesi prima della sua scadenza provvede alla pubblicazione di un bando di concorso per la relativa sostituzione: ciò sembra possa essere configurato come un atto di sfiducia nei confronti della persona. Peraltro il bando presenta macroscopiche

contraddizioni e incongruenze nella sua redazione. Contrasti con la normativa vigente sono riscontrabili invece con riferimento al regime delle incompatibilità, che ha prodotto una serie di circolari del commissario straordinario palesemente incongrue rispetto al dettato normativo. Ritiene comunque che l'eventuale riscontro di atti illegali comporterebbe l'invio della documentazione alla magistratura ordinaria: ma, di fatto è stato accertato, e ciò rientra nei compiti della Commissione di inchiesta, che la conduzione politico-amministrativa dell'Istituto non è consona alle finalità del medesimo.

La senatrice Carla CASTELLANI chiede spiegazioni in merito al problema dell'introduzione delle norme sull'incompatibilità nonché sull'apertura contemporanea di sette cantieri.

Il PRESIDENTE risponde che le numerose circolari diffuse dal commissario straordinario stabiliscono per il personale medico l'obbligo del tempo pieno e consentono di fatto l'utilizzazione di studi privati per l'intramoenia senza il rispetto della recente normativa ministeriale.

Per quanto riguarda invece l'apertura dei sette cantieri, il Presidente esprime, a titolo personale, l'impressione che il commissario straordinario attuale rivendichi come propria una progettualità che invece affonda le sue radici nella gestione precedente e cioè quella del professor Veronesi. Nonostante siano stati ultimati alcuni lavori corrispondenti a tre cantieri, sono stati riscontrati ugualmente problemi e disagi nella funzionalità dell'Istituto e soprattutto sono emerse delle varianti in corso d'opera che lasciano adito a dubbi, da verificare comunque con una ulteriore documentazione. A tale proposito cita il completamento del reparto degenti dell'ottavo piano che se per alcuni aspetti corrisponde ai parametri contenuti nel DPR del gennaio 1997 sui requisiti dell'accreditamento delle strutture, per altra parte di lavori, tale corrispondenza sembra non sussistere, dato che vengono utilizzati materiali, come il linoleum, attualmente banditi dall'edilizia sanitaria.

La senatrice BERNASCONI osserva che le cosiddette «circolari» diffuse dal commissario straordinario in realtà venivano da lui considerate come delibere, con un evidente scavalco dei primari; peraltro, l'aspetto che suscita maggiori perplessità riguarda l'assoluta indeterminatezza circa la destinazione dei proventi derivanti dall'attività libero-professionale intra ed extra muraria. Inoltre, il commissario straordinario ha più volte dichiarato di aver informato il Ministro e i dirigenti del Ministero circa l'applicazione delle norme sull'incompatibilità, ma è stato accertato che non sussiste alcuna documentazione scritta su tale informativa che quindi rimane di carattere verbale.

La senatrice Bernasconi ricorda poi che in seguito ai sopralluoghi effettuati, la delegazione ha accertato che il processo di informatizzazione della struttura, che ha portato a una ispezione del NOC della regione Lombardia, non corrisponde assolutamente a quanto progettato, in quanto manca il collegamento con i reparti - diversamente da quanto dichiarato dai responsabili in sede di sopralluogo - e

pertanto non è possibile ricostruire il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti.

Un'altra problematica rilevante riguarda l'utilizzazione dello strumento della mobilità per i medici apicali: poichè l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è dedicata prioritariamente alla ricerca, lo strumento della mobilità per colmare le vacanze di organico, in questo ambito particolare, dovrebbe privilegiare nella scelta della persona idonea il percorso formativo e professionale, con particolare attenzione ai titoli scientifici, da sottoporre poi al parere del direttore scientifico. Invece - è stato anche questo accertato - le vacanze di organico per taluni medici apicali sono state colmate senza attenersi al rigore sotto il profilo professionale e scientifico ed in particolare per il reparto di rianimazione, il commissario straordinario ha chiamato personale dall'ospedale di Garbagnate quando sussisteva già la relativa professionalità all'interno del reparto dell'Istituto. In un altro caso, quello della dottoressa De Martino ad esempio, l'allontanamento della persona è stato realizzato attraverso la soppressione di una divisione e la conversione in un nuovo reparto con diverse competenze.

Ella esprime quindi l'avviso che la relazione sia ampiamente condivisibile, e che sia opportuno apportare soltanto correzioni di carattere meramente formale, ad esempio sul punto relativo all'invio della documentazione che dopo ripetuti solleciti è comunque pervenuta, anche se questa andrà comunque verificata attentamente perchè da una prima rapida lettura sembra emergere una non corretta esposizione dei dati richiesti, con il rischio di distorcere l'analisi.

La senatrice Bernasconi, condivide poi il suggerimento del senatore Camerini, di rafforzare il valore politico della relazione: infatti, i sopralluoghi hanno acclarato la necessità di informare il Ministro sugli accertamenti effettuati in modo tale da poter risolvere con urgenza i problemi dell'Istituto che si riconducono essenzialmente all'estrema conflittualità interna e alla progressiva disaffezione verso la struttura.

Il senatore Baldassare LAURIA condivide la necessità di sottolineare con un giudizio di carattere politico lo stato di sofferenza dell'Istituto che richiede una soluzione urgente. Sarebbe poi opportuno rimarcare nella relazione anche il fatto che la documentazione non è pervenuta nei tempi richiesti, con evidente difficoltà di effettuare i necessari riscontri.

Per quanto riguarda il caso Huscher, che ha sostituito il dottor Ravasi nella divisione di chirurgia toracica, condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito sulla inadeguatezza e sulla improvvisazione di tale scelta, rilevando a sua volta che talune tecniche sperimentali ancorchè validissime non sembrano essere le più adatte in relazione all'attività svolta dall'istituto per i tumori. Si associa quindi all'auspicio di risolvere quanto prima questa grave vicenda, soprattutto al fine di tutelare l'immagine dell'istituto che vanta un prestigio internazionale.

Il senatore ZILIO chiede se vi sono dati per quantificare gli indici di attività e di pertinenza delle prestazioni e dei ricoveri

che, come si legge nella relazione, sono ridotti rispetto alla precedente gestione.

Il presidente TOMASSINI precisa che i dati in questione sono stati citati da uno dei medici apicali nel corso dei colloqui effettuati, ma occorrerà fare un riscontro con la documentazione acquisita di recente e pertanto per tale aspetto si riserva un approfondimento. Con riferimento poi alle sostituzioni dei primari, il Presidente rende noto altresì che più volte il commissario straordinario ha dichiarato di aver «indotto» o comunque «favorito» l'uscita di alcune persone, le cui capacità professionali, tuttavia, non sono state mai messe in dubbio. Quanto all'organizzazione dipartimentale va osservato che mentre sotto la direzione del professor Veronesi vi erano solo sei dipartimenti, essi attualmente sono stati portati a tredici, senza motivi di ordine funzionale, ma sembrerebbe più che altro per ragioni di premialità.

Il senatore DI ORIO osserva che da un lato emergono questioni che attengono specificatamente all'istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano (uno stato di grave sofferenza interna, irregolarità nella gestione di vertice), con necessità di conseguenti interventi risolutivi. D'altra parte sono però emersi aspetti che hanno una rilevanza di carattere generale per tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, confermando in tal modo l'opportunità di un'indagine ad ampio raggio su tutto il sistema, in modo da verificare lo stato di salute e le problematiche di questi istituti, la cui vocazione precipua tende a privilegiare la ricerca rispetto all' dell'assistenza. A tale proposito occorrerà quindi verificare i rapporti con il mondo universitario, il rispetto della normativa sulle incompatibilità, nonché l'aspetto relativo alle convenzioni. I problemi emersi in tutta la loro gravità per l'istituto tumori di Milano potrebbero essere infatti gli stessi di cui soffrono altri istituti, soprattutto del Centro-Sud.

Il presidente TOMASSINI concorda con le osservazioni del senatore Di Orio.

Il senatore MONTELEONE sottolinea che la drammatica situazione dell'istituto è emersa dai colloqui che la delegazione ha intrattenuto con i vari soggetti interessati e che costituiranno parte di una successiva relazione di carattere definitivo. Aderisce quindi all'intervento del senatore Di Orio che ha ricordato l'importanza di fare sopralluoghi presso i vari istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto ritiene che le risultanze di tale indagine saranno senz'altro utili in previsione dell'esame del disegno di legge di riforma degli istituti, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Monteleone concorda quindi con la relazione illustrata dal Presidente e con la necessità di portarla a conoscenza del Ministro in modo tale che lo stesso possa adottare adeguati provvedimenti del caso.

Il senatore DI ORIO interviene a tale ultimo proposito per sottolineare che sicuramente il Ministro della sanità è immediato destinatario del documento perchè ha i poteri per adottare provvedimenti risolutivi. Tuttavia, nel ribadire la rilevanza dei poteri propri della Commissione d'inchiesta, osserva che sarebbe opportuno prevedere un ulteriore sopralluogo presso l'Istituto tumori di Milano ove i suddetti provvedimenti fossero adottati in modo tale da verificare il successivo andamento della gestione.

La senatrice BERNASCONI osserva che anche se il documento in esame verrà inviato al Ministro quale strumento informativo, tuttavia esso avrà già un regime di pubblicità negli atti parlamentari e pertanto è prevedibile che esso susciterà molte reazioni. A tale proposito ella auspica quindi che eventuali dichiarazioni che verranno rese alla stampa su tale relazione non coinvolgano l'aspetto relativo all'individuazione dei responsabili della situazione di malessere dell'istituto, ma sottolineino al contrario l'enorme potenzialità della struttura di riacquistare il vigore che aveva prima dell'attuale gestione, sulla cui funzionalità sono emerse documentate perplessità.

Il senatore CAMERINI, confermando la propria adesione alla relazione, ribadisce tuttavia l'esigenza che il documento quantifichi o comunque citi i dati a supporto dell'affermazione relativa alla riduzione dei ricoveri. A suo avviso inoltre andrebbe specificato che la ricerca di cui trattasi è quella clinica; e che lo stato di forte conflittualità è emerso durante i sopralluoghi in sede dei colloqui effettuati.

Il senatore DI ORIO non concorda con la necessità di specificare nella relazione che si tratta di ricerca clinica, come aspetto privilegiato rispetto alle necessità cliniche, in quanto, a suo avviso, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privilegiano la ricerca, ma a volte trascurano in modo eccessivo le prestazioni assistenziali, determinando in tal modo un aumento abnorme delle liste di attesa. Anche se il ruolo della ricerca è sicuramente caratterizzante per tali istituti non è ammissibile che venga accordata ai pazienti un'assistenza del tutto marginale e residuale. Questi aspetti saranno comunque approfonditi in sede di indagine sul sistema degli istituti.

Il presidente TOMASSINI fa presente che i dati relativi ai ricoveri, riferiti in occasione dei colloqui dai medici, dovranno essere verificati.

La senatrice Carla CASTELLANI concorda con la necessità di effettuare quanto prima i sopralluoghi presso gli istituti di ricovero e cura proprio in modo da avere un patrimonio di informazioni da poter utilizzare in sede di esame del disegno di legge di riforma che perverrà dalla Camera dei deputati.

A tale ultimo proposito, il PRESIDENTE fa presente che il programma dei sopralluoghi in questione verrà predisposto in modo da poter iniziare a gennaio le visite ai vari istituti.

Pone quindi in votazione la seguente relazione preliminare da lui illustrata, con le integrazioni e le correzioni suggerite nel corso della discussione e sottoscritta dai componenti della delegazione:

«La Commissione parlamentare – nell'ambito di un'indagine da rivolgere all'intero territorio nazionale riguardante gli I.R.C.C.S. – aveva deliberato l'invio di una delegazione all'Istituto nazionale dei tumori, su richiesta di un senatore componente, al fine di verificare alcune situazioni che inducevano a serie preoccupazioni riguardo il buon andamento dell'Istituto che, come è risaputo, è sempre stato tra i più rinomati al mondo. Secondo il mandato della Commissione si doveva soprattutto accertare:

la corretta gestione amministrativa e la corretta interpretazione delle vigenti norme legislative;

la corretta programmazione e la condivisione della programmazione scientifica;

le modalità di sostituzione di alcune posizioni dell'organico sanitario, in particolare quelle apicali;

le dimissioni anticipate di numerosi medici dipendenti dell'Istituto (35) di cui ben cinque apicali;

le applicazioni delle norme conseguenti l'entrata in vigore del regime di «incompatibilità»;

gli indici di attività e di pertinenza delle prestazioni e dei ricoveri, soprattutto nei reparti in cui erano avvenute le sostituzioni apicali;

la verifica di un diffuso malcontento riferito da parte del personale medico e paramedico in ordine alla conduzione complessiva dell'Istituto;

la realizzazione del programma di informatizzazione, non ancora funzionante, anche in considerazione alle omissioni segnalate da organizzazioni regionali di controllo, della corretta compilazione delle schede di ammissione e dimissione dall'Istituto;

l'apertura contemporanea di 7 cantieri edili con grave disagio sull'agibilità dell'Istituto.

Di tutti questi argomenti era pervenuta alla Commissione una vasta documentazione unita a una rassegna stampa ed infine una serie di interrogazioni parlamentari presso la Camera ed il Senato.

La delegazione, composta dal presidente senatore Antonio Tomassini, dalla senatrice Anna Maria Bernasconi e dal senatore Antonino Monteleone – accompagnata dal consigliere dottoressa Stefania Scarrocchia, dalla signora Paola Di Tullio e dal capitano Paolo Barbato – si è quindi recata a Milano per poter acquisire gli elementi conoscitivi.

Solo dopo ripetuti solleciti, ed in occasione della ispezione aggiuntiva ai cantieri edili aperti, è pervenuta tutta la documentazione richiesta all'Istituto, per la quale non è però stata ancora possibile una completa verifica.

Tuttavia si ritiene urgente ed opportuno esprimere attraverso questo documento i rilievi e le valutazioni su quanto direttamente ascoltato ed osservato.

Valutazioni generali dopo aver preso visione delle documentazioni acquisite agli atti e tenuto conto delle audizioni

Rispetto al mandato della Commissione plenaria sono risultate le seguenti situazioni:

esiste una completa difformità di vedute e di valutazioni tra il commissario straordinario e il direttore scientifico che, ascoltati separatamente, sono apparsi in aperto contrasto tra di loro. Il commissario straordinario ha infatti deciso di emettere con molto anticipo un bando di concorso per un nuovo incarico di direttore scientifico, quando l'attuale ha ancora un anno di contratto. Direttore sanitario e direttore amministrativo, appaiono anche loro in disaccordo con la direzione scientifica ed amministrativa e tendono ad affermare di essere stati esclusi dai processi decisionali di propria competenza; il Commissario straordinario a fronte di decisioni prese, non essendo stato in grado di produrre documentazione, ha affermato più volte di aver chiesto pareri ed acquisito pareri favorevoli verbali dal Ministro e da alcuni Direttori generali;

la gestione amministrativa e l'interpretazione delle vigenti norme legislative non appaiono corrette e appropriate (agli atti bando di concorso per il direttore scientifico, mobilità di alcune coperture apicali, pressioni per il pensionamento anticipato di due dipendenti). Vi sono affermazioni divergenti sul giudizio della gestione generale e contraddizioni tra le varie apicalità preposte alla dirigenza (commissario straordinario, direttore scientifico, direttore amministrativo); ciò traspare da diversi atti deliberativi che sono negli allegati, ma ancor di più da atti comunicati a voce e mai deliberati. Anche la Carta dei servizi non appare formulata in maniera corretta, non sono stati attivati meccanismi di valutazione della soddisfazione dei pazienti. Solo dopo l'annuncio dell'ispezione vi è stato un sopralluogo del Tribunale per i diritti del malato unitamente ad altri atti decisionali emanati frettolosamente poco prima dell'intervento della delegazione parlamentare. Esistono anche, riscontrabili negli atti, numerose circolari confuse e contraddittorie e talvolta futili;

i medici riferiscono che la direzione scientifica non sembra aver effettuato una corretta programmazione dell'attività, ma viene soprattutto contestata e non condivisa una forte preferenzialità verso la ricerca rispetto alle necessità cliniche. Risulta inoltre dalle audizioni una sfiducia complessiva nella direzione ed alcune critiche per incomunicabilità con la stessa. L'insufficienza della direzione scientifica viene citata quale causa dell'allontanamento di alcuni sanitari dall'ospedale;

la sostituzione di due posti apicali sembra non corretta non solo perchè si è preferita una mobilità rivolta a due unici candidati per due singoli concorsi, ma anche perchè non vi è diretta corresponsione nei titoli alla posizione apicale conseguita (caso del chirurgo toracico). In molti casi si è seguita la strada della semplice assegnazione di funzioni superiori con la creazione di situazioni precarie, quando era possibile quanto meno attribuire incarichi trimestrali;

appaiono numerose le 35 dimissioni anticipate di dipendenti. Quasi tutti i 5 apicali uditi hanno motivato la loro decisione non nella miglior condizione professionale economica conseguita ma nella insoddisfazione della conduzione complessiva gestionale e scientifica dell'Istituto; grave pare l'affermazione del commissario straordinario con la quale si è vantato di aver determinato le dimissioni di 2 dipendenti. A tale affermazione, confermata dalla delegazione sindacale, si è aggiunta la documentazione pervenuta del contenzioso con la dottoressa Mammano, anch'essa allontanata forzatamente dall'Istituto.

l'applicazione delle norme del regime di incompatibilità appaiono superare quanto disposto nelle leggi ed hanno determinato effetti controproducenti rispetto agli obiettivi;

durante le audizioni, e secondo un documento presentato, si afferma che gli indici di attività e di pertinenza delle prestazioni e dei ricoveri sarebbero ridotti rispetto ad alcuni reparti in cui è cambiata l'apicalità e tale riduzione sembrerebbe rilevante in alcuni interventi specifici: non è stato però ancora possibile confrontare tali affermazioni con i dati oggettivamente presentati dall'Istituto. Vi è però di certo un programma di ampliamento degli attuali 6 dipartimenti a 12: tale ampliamento secondo le audizioni dei medici non troverebbe giustificazione clinica, ed anche le spiegazioni che sono state fornite dal commissario generale non sono sembrate convincenti;

vi è unitarietà completa di valutazione negativa dei sindacati medici e non medici. Tale complessiva valutazione traspare anche dall'audizione dei rappresentanti dei medici;

sono state rilevate irregolarità e confusioni nella applicazione del piano di informatizzazione che tuttora non appare a regime. È stata inoltre rilevata la mancata compilazione delle schede di accettazione e di dimissione dei pazienti a seguito di un intervento ispettivo della Regione;

l'apertura contemporanea dei 7 cantieri ha creato disagi e probabilmente se fosse stata meglio programmata avrebbe evitato disfunzioni che si sono riversate sull'attività clinica. Attualmente 3 cantieri sembrano completati, ma per gli altri vi sono prospettive di tempi lunghi e le soluzioni dei percorsi sanitari intermedi non sembrano corrette. In particolare quanto è in atto e quanto si progetta nel percorso degli ammalati tra la sala operatoria e la rianimazione. La rianimazione aperta negli ultimi giorni prima del sopralluogo, ha ancora un percorso di possibile contaminazione settica, e anche il centro informatico sembra sia stato attivato con precipitazione e non è ancora operativo.

L'Istituto attualmente sembra avviato ad un declino se non intervergono con urgenza salvaguardie e correzioni di rotta. È opinione della delegazione che l'Istituto abbia ancora un patrimonio prezioso di esperienze, di capacità professionali cliniche e scientifiche, e che possa quindi prontamente riprendersi, se le terapie saranno corrette.

Si esprime un giudizio politico di grave insufficienza dell'attuale conduzione gestionale e scientifica dell'Istituto e si ritengono opportuni immediati provvedimenti.

Tale affermazione appare giustificata dall'entità dei rilievi e si ritiene opportuno un immediato invio della relazione al Ministro, anche in considerazione della necessità di salvaguardare le potenzialità di un Istituto che tuttora viene considerato uno dei primi a livello mondiale».

La Commissione approva la relazione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi.

La seduta inizia alle ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997

(R142 003, C23^a, 0005^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 ottobre 1997

Il presidente relatore BEDIN ringrazia il ministro Bogi per essere intervenuto e ricordando di avere già illustrato il documento in titolo nella seduta dello scorso 8 ottobre espone talune valutazioni. Come già evidenziato dalla Giunta in occasione dell'esame della precedente relazione semestrale il documento in esame costituisce uno strumento prioritario in relazione all'esigenza di compiere una verifica sulla normativa comunitaria posta in essere nel corso del semestre che si è concluso e la relativa trasposizione nell'ordinamento interno. A tale scopo il documento offre una significativa panoramica delle decisioni più importanti nel corso della presidenza olandese ma anche taluni approfondimenti settoriali, che consentono alle Commissioni permanenti di essere edotte in merito alle innovazioni legislative verificatesi nei settori di rispettiva competenza e che non mancheranno di incidere sulla produzione normativa interna. A tal fine costituisce un contributo estremamente utile l'allegato concernente la sintesi delle principali direttive approvate nel corso del semestre olandese.

Più in generale, per quanto attiene i profili di interesse generale, si rileva l'utilità delle informazioni sullo stato della trasposizione, la cui importanza viene peraltro evidenziata anche nel capitolo dedicato al Piano d'azione per il completamento del mercato interno. A tale proposito l'oratore rileva come i dati esposti nella relazione del Governo, unitamente a quelli pubblicati lo scorso luglio nella relazione della Commissione europea sull'applicazione del diritto comunitario, dimostrino purtroppo come l'Italia detenga una posizione non lusinghiera. Al terz'ultimo posto – precede solo Austria e Germania – quanto a recepimento delle direttive l'Italia si colloca tra i primi posti invece per quanto attiene le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea ed i ricorsi presentanti innanzi alla Corte di giustizia per inadempimento di direttive comunitarie. Tenendo conto che il Piano d'azione, illustrato alla Giunta dallo stesso Commissario Monti, preannuncia l'adozione di un sistema di «pagelle» sul grado di convergenza degli Stati membri rispetto alla normativa sul mercato interno, assegnando una sorta di punteggio, è doveroso sottolineare che la nostra credibilità si difenderà solamente affrontando sistematicamente le cause strutturali delle nostre inadempienze. Al riguardo la stessa relazione presentata dal Governo rileva come l'introduzione del metodo dello «scoreboard» da parte della Commissione potrebbe presentare aspetti preoccupanti per il nostro paese. La situazione, peraltro, è ulteriormente aggravata dal fatto che, da un lato, l'Italia si colloca nel gruppo di Paesi che si distinguono nell'erogazione di aiuti di Stato, rischiando di incorrere in procedure di infrazione per distorsioni della concorrenza.

In tale prospettiva la relazione in titolo illustra i progressi compiuti dal Dipartimento delle politiche comunitarie, sul modello di Danimarca, Regno Unito e Germania, per coinvolgere gli operatori economici nella valutazione dell'impatto delle nuove direttive nonchè preannuncia l'annullamento di tutto l'arretrato non appena la legge comunitaria sarà stata approvata in via definitiva. Il Presidente relatore esprime, tuttavia, il rammarico della Giunta per gli appelli rimasti inascoltati circa l'esigenza di una riforma regolamentare, che garantisca tempi certi per l'esame della legge comunitaria, e la necessità di individuare un interlocutore politico nel Governo, specificamente competente per il coordinamento del procedimento legislativo comunitario.

L'oratore rileva, peraltro, come dalla stessa relazione si evinca che una delle cause strutturali delle inadempienze dell'Italia sia costituita dall'insufficiente coordinamento tra le strutture preposte alla fase ascendente e quelle responsabili dell'adozione dei provvedimenti nazionali di recepimento, nonostante il responsabile impegno profuso in tale ambito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, i cui poteri operativi sono limitati dall'assenza di un mandato specifico e dalla concorrenza con altre indifferibili responsabilità. In relazione alla legge comunitaria, inoltre, si pone l'esigenza di assicurare tempi certi ed un *iter* spedito per il suo esame da parte del Parlamento, di migliorare i controlli sulla sua effettiva esecuzione in sede di emanazione dei decreti delegati e dei regolamenti amministrativi e di integrarla, infine, con eventuali provvedimenti legislativi *ad hoc*,

da approvare nel corso dell'anno, per il recepimento di direttive specifiche.

Il presidente relatore Bedin sottolinea, inoltre, l'utilità del documento in titolo – unitamente al programma legislativo presentato ogni anno dalla Commissione europea – ai fini di una programmazione della partecipazione del Parlamento alla fase preparatoria del procedimento normativo comunitario. Tale utilità è tanto più evidente se si considera l'apprezzabile tempestività con cui il Governo ha presentato la relazione, in concomitanza con l'inizio del nuovo semestre di presidenza lussemburghese.

Nel suo complesso, infatti, la relazione e l'allegato programma della presidenza di turno consentono di disporre di una visione d'insieme delle decisioni più significative che verranno adottate in sede comunitaria e di attivarsi per partecipare alla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario. Tale partecipazione si concretizza esprimendo le considerazioni al Governo sulle proposte di direttiva e di regolamento che saranno discusse nel Consiglio dell'Unione europea. Una partecipazione più incisiva del Parlamento in questa fase costituirebbe, da un lato, una parziale compensazione di quel deficit democratico che caratterizza taluni aspetti del processo di integrazione europea e, dall'altro, conferirebbe ai rappresentanti dell'Italia in sede europea un maggiore potere negoziale. Al riguardo è opportuno considerare anche lo specifico protocollo allegato al trattato di Amsterdam, che impegna il Consiglio a non adottare i progetti di atti normativi prima di sei settimane dalla loro presentazione, onde consentire ai Parlamenti nazionali di esprimersi. In tale prospettiva non è escluso che in futuro, così come avviene per altri paesi, i ministri o i diplomatici italiani oppongano in Consiglio la cosiddetta «riserva parlamentare», ovvero la richiesta di rinviare o sospendere una decisione ove il Parlamento richieda di approfondire l'esame di un dato provvedimento comunitario.

A tale proposito, l'oratore osserva come alcuni fattori d'ordine culturale, procedurale e pratico limitino le possibilità di sviluppare una simile cooperazione tra Parlamento e Governo. In primo luogo è difficile richiamare l'attenzione sul procedimento normativo comunitario, la cui determinante rilevanza politica viene riscontrata solo a seguito di una condanna per mancata attuazione ovvero perchè si sono prodotti effetti gravi sul piano interno. Una verifica delle proposte di regolamento e di direttiva, formalmente presentate dalla Commissione europea e pubblicate sulle Gazzette ufficiali comunitarie, dimostra che numerosi atti non sono stati trasmessi al Parlamento, ai sensi della legge n. 183 del 1987. La stessa relazione in titolo, infine, evidenzia la mancanza di un approccio sistematico alla fase preparatoria del diritto comunitario. L'oratore rileva inoltre che la precedente relazione offriva maggiori spunti in termini di proiezione nel semestre successivo, evidentemente per via del ritardo con cui è stato depositato il programma da parte del Governo lussemburghese. A tale proposito, pur approvando i progressi che comunque sono stati registrati nell'impostazione complessiva della suddetta relazione – ed esprimendo altresì apprezzamento per l'accoglimento di talune delle osservazioni metodologiche espresse nelle precedenti occasio-

ni – il Presidente relatore sottolinea l'esigenza di conferire alla prossima relazione, per la parte specificamente attinente la fase ascendente, un carattere più marcatamente improntato ad una analisi dell'impatto normativo, amministrativo ed economico delle misure preannunciate nel programma della prossima Presidenza. In tale ottica sarebbe altresì utile inserire tra gli allegati un elenco schematico dei progetti di atti normativi di cui si prospetta la discussione nel semestre successivo.

Come richiesto inoltre nella seduta dell'8 ottobre 1997 dalla senatrice Squarcialupi, considerando che lo scorso 15 ottobre è stato presentato dalla Commissione europea il programma legislativo per il 1998, chiede l'acquisizione di specifici elementi di valutazione al fine di segnalare alla Giunta le priorità in vista di un maggiore impegno del Senato sulla fase ascendente del diritto comunitario.

Il presidente relatore Bedin illustra altresì taluni aspetti di carattere settoriale, quali le implicazioni connesse alle direttive sulla liberalizzazione e la tassazione delle forniture di gas, gli orientamenti della Commissione europea sulle procedure di privatizzazione, le misure fiscali e quelle inerenti la tutela dei consumatori nonché le direttive volte a sviluppare la libera circolazione dei cittadini del «pacchetto Monti». Sulla base delle informazioni esposte nella relazione sembrerebbe inoltre opportuno un approfondimento in merito all'impatto interno dei testi legislativi sul processo di liberalizzazione dei servizi postali e di telecomunicazioni, sugli appalti pubblici, sullo statuto della società europea, sulle operazioni di concentrazione con effetti transfrontalieri, sulle emissioni dei carburanti e su altre tematiche ambientali quali la qualità delle acque e i biocidi.

L'oratore sottolinea, inoltre, l'esigenza di avviare una valutazione complessiva sulle prospettive della politica agricola comune e delle politiche di sostegno strutturale ricevendo delle informazioni preliminari da parte del Governo sugli orientamenti che intende assumere, in vista dell'avvio di uno specifico dibattito sull'Agenda 2000, documento che è stato già assegnato all'esame della Giunta.

Per quanto concerne la politica agricola la 9^a Commissione sollecita nel suo parere l'approfondimento di altri argomenti quali la liberalizzazione del mercato, inclusiva della produzioni contingentate, i controlli sugli standard qualitativi, gli impegni assunti sulla brevettabilità delle sementi e per l'avvio della tecnologia, il rapporto agricoltura-ambiente-turismo e i problemi della pesca. Nel programma della Presidenza lussemburghese, peraltro, vengono preannunciate delle decisioni concernenti settori quali le energie rinnovabili, la protezione dei dati personali, il credito al consumo e la protezione dei consumatori nei contratti a distanza, la sicurezza degli alimentari, la cooperazione con il Consiglio d'Europa in materia di terrorismo e lotta al traffico illecito di beni culturali, l'interdizione della pubblicità sui prodotti del tabacco, l'autosufficienza e la sicurezza in materia di sangue, la lotta alle malattie rare ed a quelle legate all'inquinamento e la lotta alla tossicodipendenza ed alla corruzione.

L'oratore ritiene che debba essere attribuito un grande interesse, inoltre, agli sviluppi della normativa sugli aiuti di Stato – che interessa-

no fortemente l'Italia in relazione al varo di incentivi per le regioni in ritardo di sviluppo o colpite dalla disoccupazione e dal declino industriale – ed alla valutazione delle conclusioni del vertice straordinario europeo dedicato all'occupazione, tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti istituzionali, il Presidente relatore, esprimendo il sostegno della Giunta per la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam dai Governi italiano, belga e francese – concernente l'esigenza di effettuare le necessarie riforme prima di procedere a qualunque ampliamento – esprime soddisfazione per il consenso ricevuto dall'iniziativa dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata lo scorso 19 novembre. Al riguardo potrebbe essere utile conoscere la posizione del Governo sull'invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione a presentare quanto prima delle nuove proposte di modifica dei Trattati. Tale proposta è tanto più significativa alla luce delle analoghe considerazioni espresse alla Giunta dal Commissario europeo per gli affari istituzionali Oreja in occasione del sopralluogo svolto a Bruxelles lo scorso 11 novembre.

Rilevando come i profili attinenti una valutazione complessiva del Trattato di Amsterdam potranno essere sviluppati a conclusione dell'indagine in corso in altra sede, il Presidente relatore descrive i temi che dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento: rapida estensione delle procedure comunitarie alle materie oggetto della cooperazione giudiziaria e negli affari interni; sollecita trasposizione degli accordi di Schengen nell'ordinamento dell'Unione europea; valutazione dei settori specifici maggiormente suscettibili dell'applicazione delle norme sulla cooperazione rafforzata e la flessibilità; estensione della cooperazione rafforzata alla politica estera e di difesa; ulteriore riduzione dei settori della politica comunitaria cui è ancora prevista l'applicazione del sistema dell'unanimità.

L'oratore sottolinea, infine, l'importanza del tema della trasparenza ai fini di un riavvicinamento dei cittadini alla costruzione europea. In questa prospettiva rientrano anche temi quali la semplificazione della legislazione europea, la codificazione del diritto comunitario – reso incomprendibile dalla sovrapposizione di provvedimenti che modificano testi precedenti – e la gerarchia delle fonti comunitarie.

Il Presidente relatore cede pertanto la parola al ministro Bogi chiedendo possibilmente di chiarire alcuni dei temi sollevati, in vista della conclusione dell'esame del documento in titolo.

Il ministro BOGI si sofferma in primo luogo sul tema della trasposizione del diritto comunitario. Precisando al riguardo che l'Italia, con scarsa soddisfazione, è salita al quart'ultimo posto superando il Belgio, l'oratore ricorda che l'*iter* della legge comunitaria - la quale consentirebbe di recuperare i ritardi che si sono finora accumulati – è bloccato alla Camera dei deputati dove, nonostante le specifiche disposizioni che non vincolano il suddetto disegno di legge alla sessione di bilancio, non si è riusciti ad inserirla nel programma dell'Assemblea. Tale provvedimento, che richiederà una nuova lettura in Senato a seguito dell'introdu-

zione di una serie di modificazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento, oltre a consentire il recepimento di una serie di direttive comporterà un adeguamento dei meccanismi di partecipazione del Parlamento nella fase ascendente. A seguito di tali modifiche, in particolare, sarà possibile anche per l'Italia, così come avviene già per Gran Bretagna, Danimarca e Francia, porre la cosiddetta questione della «riserva parlamentare» nell'ambito delle discussioni svolte a livello intergovernativo sui progetti di atti normativi comunitari. La riserva parlamentare, peraltro, non configura una dilazione o una sospensione delle decisioni in seno al Consiglio ma viene posta nella prima sede utile, anche a livello dei Gruppi di lavoro, significando l'intenzione del Parlamento nazionale di svolgere un approfondimento sulla materia oggetto della proposta comunitaria in discussione.

L'oratore sottolinea come la presenza di un indirizzo politico da parte del Parlamento costituisca un elemento estremamente necessario nella fase preparatoria del diritto comunitario, anche al fine di rafforzare l'azione svolta dal Governo nella sua collegialità per coordinare le varie amministrazioni le quali, talora, nella conduzione dei negoziati sui progetti normativi sfuggono alla logica della concertazione. Per quanto concerne la fase preparatoria del diritto comunitario il Governo ha sempre improntato la sua partecipazione ad un atteggiamento di particolare attenzione nei confronti della correlazione tra gli effetti indotti sui settori produttivi, sui consumatori e sull'ambiente.

Con riferimento alle osservazioni del presidente Bedin sul programma della Presidenza di turno il ministro Bogi rileva il ritardo con cui questo è stato presentato da parte del Governo lussemburghese, non consentendo un adeguato approfondimento nella relazione in titolo, e preannuncia tuttavia la possibilità di migliorare le informazioni sui prossimi programmi grazie alla prassi, che si è imposta nel Consiglio, di improntare ad una maggiore continuità i programmi presentati dalle varie Presidenze di turno ogni semestre. Al riguardo sono già intercorsi contatti con i rappresentanti del Governo britannico, che deterrà la Presidenza dal prossimo gennaio, e sono già state preannunciate tre riunioni del Consiglio dedicate al mercato interno, nel corso del primo semestre del 1998. In tale ambito il Regno Unito è orientato ad accelerare i processi di liberalizzazione ma si trova in difficoltà sullo statuto della società europea in quanto non condivide le posizioni tedesche sulla disciplina legislativa della partecipazione dei lavoratori negli organi amministrativi della società. Al riguardo la posizione del Governo italiano è volta a valorizzare meccanismi di natura contrattuale idonei a definire le forme di partecipazione dei lavoratori. La Presidenza britannica è anche molto attenta al tema dei brevetti e del diritto d'autore, tema su cui incontra una forte sensibilità italiana a fronte di un atteggiamento di altri Paesi, quale la Svezia, volto a rendere meno rigorosi i divieti sulle imitazioni del *design*.

Preannunciando una più ampia esposizione sul programma della Presidenza britannica nella prossima relazione, che sarà presentata a gennaio, l'oratore dichiara la disponibilità del Governo a recepire le richieste della Giunta, ivi compresa la trattazione del programma legislati-

vo della Commissione. Tale relazione si incentra di consueto sui nodi politici che caratterizzano ciascun semestre di Presidenza, rinviando l'illustrazione di taluni aspetti più tecnici agli allegati che, come proposto dal Presidente relatore, potranno essere corredati da un elenco dei progetti di atti normativi all'ordine del giorno.

Soffermandosi infine sulle conclusioni della Conferenza intergovernativa l'oratore ribadisce l'impegno del Governo a proseguire, di concerto con Belgio e Francia, l'azione di pressione per una più adeguata riforma delle istituzioni comunitarie nella prospettiva dell'allargamento. Al riguardo l'insufficiente estensione del sistema di voto a maggioranza appare uno degli aspetti più insoddisfacenti benchè l'istituzione del meccanismo della cooperazione rafforzata - che non dovrà indebolire la collegialità dell'insieme dell'Unione - sia volta anche a superare i problemi posti dal criterio dell'unanimità. Il Governo, infine, condivide pienamente, come ha dimostrato sostenendo il programma «*Citizens first*» proposto dal commissario Monti, le osservazioni della Giunta in materia di trasparenza e di semplificazione legislativa.

La senatrice SQUARCIALUPI ringrazia il ministro Bogi per l'esposizione e chiede se la citata riserva parlamentare nasconda un processo di rinazionalizzazione delle procedure di adozione degli atti comunitari ovvero se sia uno strumento per rendere più visibili ed incisivi gli atti di indirizzo del Parlamento.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se il processo di rinazionalizzazione in atto costituisca un fattore di indebolimento o se invece sia un dato permanente nella costruzione dell'Europa. Al riguardo solo i paesi più superficiali, quali l'Italia, ritengono che l'interesse nazionale possa essere accantonato laddove si tratta invece di riconoscere realisticamente che l'Europa costituisce un tavolo di contrattazione, civile ma ferma, dei vari interessi nazionali.

Il senatore BETTAMIO dichiara di condividere molte delle posizioni del senatore Vertone Grimaldi salvo la concezione dell'Europa unicamente come tavolo di contrattazione intergovernativa. Rilevando come gli impegni assunti a livello europeo divengano sempre più pregnanti, l'oratore chiede se il Governo, individuando a tal fine una figura specificamente responsabile, non possa rendere più efficace il raccordo tra l'Italia e l'Unione europea. A tal fine potrebbero essere più opportunamente utilizzati quattro strumenti fondamentali quali il programma legislativo della Commissione, il programma delle presidenze semestrali, il documento di programmazione economica e finanziaria, dovendo coordinare le previsioni macroeconomiche con gli impegni europei, e la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione. Un impegno accurato di tali strumenti consentirebbe forse di partecipare in modo più efficace alla fase ascendente senza dover solamente subire gli effetti della legislazione comunitaria.

L'oratore chiede inoltre se esistano elementi che ostano al periodico inserimento, settimanale o mensile, di provvedimenti legislativi *ad*

hoc di recepimento delle direttive comunitarie nel calendario dei lavori delle Camere.

Il ministro BOGI rileva come tutti gli interventi siano connessi all'esigenza di una migliore tutela degli interessi italiani nell'ambito dell'Unione europea. Al riguardo è indispensabile un più ampio coinvolgimento del Parlamento al fine di non lasciare le decisioni sulle scelte da adottare nella fase ascendente alla sola valutazione del Governo o delle singole amministrazioni. In tale ambito lo strumento della riserva parlamentare non è un meccanismo dilatorio ma serve ad assicurare al Parlamento il tempo adeguato per esprimere i propri indirizzi sui progetti di atti comunitari. Tale coinvolgimento appare tuttavia indispensabile non solamente per tutelare i nostri interessi in modo non meno adeguato di quanto facciano gli altri *partners* ma anche per garantire quel necessario controllo democratico sul processo normativo comunitario che, per via del suo rilevante impatto sociale ed economico interno, non può più essere considerato afferente la politica estera.

Replicando ad un breve intervento della senatrice SQUARCIALUPI – che preferisce parlare di partecipazione più preparata alla fase ascendente piuttosto che di tutela degli interessi nazionali – il ministro BOGI sottolinea come la difesa degli interessi del paese vada logicamente inserita nel quadro della compatibilità con le esigenze dell'Unione nel suo insieme. Rilevando come talune carenze nel coordinamento siano oggettivamente ascrivibili – al di là dell'impegno profuso dai singoli funzionari – alla debolezza della struttura del Dipartimento esistente presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l'oratore conviene con il senatore Bettamio sul possibile ricorso a specifici provvedimenti legislativi di recepimento anche se è preferibile snellire e accelerare la trasposizione del diritto comunitario con strumenti amministrativi adottati sulla base degli indirizzi votati dal Parlamento.

Il presidente relatore BEDIN ringrazia il Ministro per il contributo fornito all'esame della relazione e propone di redigere una relazione per l'Assemblea tenendo conto degli elementi aggiuntivi forniti dal ministro Bogi e delle indicazioni espresse nel dibattito.

La senatrice SQUARCIALUPI propone di inserire le proposte avanzate dal senatore Bettamio tra le conclusioni della relazione.

Conviene la Giunta sulla proposta della senatrice Squarcialupi e conferisce mandato al relatore a redigere una relazione per l'Assemblea nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono il dottor Enzo Ghigo, Presidente della Regione Piemonte, il dottor Michele Di Puppo, Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, il professor Luigi Mariucci, Assessore agli affari istituzionali della Regione Emilia Romagna.

La seduta inizia alle ore 13,15.

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B40^a, 0003^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che con lettera in data 9 dicembre 1997 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Giovanni Pietro Murineddu, in sostituzione del senatore Domenico Barrile, dimissionario.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL NUOVO ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE N. 59/1997

Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
(R048 000, B40^a, 0001^o)

Il Presidente Mario PEPE introduce brevemente i temi dell'audizione.

Il professor Luigi MARIUCCI, *Assessore agli affari istituzionali della Regione Emilia Romagna*, svolge una relazione sulle tematiche oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, il dottor Michele DI PUPPO, *Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano*.

Pongono quesiti i deputati Umberto GIOVINE, Daniele FRANZ e Mario VALDUCCI, i senatori Vittorio PAROLA e Guido DONDEYNAZ, nonché il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI.

Rispondono ai quesiti posti il professor Luigi MARIUCCI e il dottor Michele DI PUPPO.

Dopo una precisazione del deputato Daniele FRANZ, il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 8,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0052^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Sarà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0028^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che era prevista per oggi l'audizione del Presidente, del Direttore generale e del consiglio di amministrazione della RAI. Su richiesta, in particolare, del gruppo della sinistra democratica, tenendo conto di impegni concomitanti della Camera e del Senato, ed avendo sentito il Presidente della RAI, rinvia l'audizione alla seduta di martedì 16 dicembre prossimo, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 8,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,50.

Audizione del generale C.A. Roberto JUCCI, Presidente della Commissione di studio per la revisione della legge 24 ottobre 1997, n. 801, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
(R047 000, B65^a, 0008^o)

Il Comitato procede all'audizione del generale Jucci, il quale, con riferimento alle linee generali della proposta di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e del segreto di Stato, risponde alle richieste di chiarimento ed ai quesiti posti dal Presidente Frattini e dagli altri membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 23.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 comma 2 del Regolamento del Senato, dell'onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici (l'onorevole Bargone è assistito dalla dott.ssa Federici dirigente del Ministero dei lavori pubblici)
(R046 001, B81ª, 0004ª)

Il presidente LAURICELLA ritiene di interpretare, al di là degli schieramenti politici, l'opinione diffusa della Commissione bicamerale per il Belice dando atto al Governo, in particolare al sottosegretario ai Lavori pubblici Bargone, di essersi adoperati al fine di dare attuazione alle norme di rifinanziamento (della spesa per il Belice) di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e all'articolo 1, comma 1 della legge n. 135 del 23 maggio 1997.

La deliberazione del CIPE, in data 25 settembre 1997, reca infatti l'assegnazione di lire 300 miliardi al Ministero lavori pubblici «per il finanziamento degli interventi relativi al terremoto del Belice» e di lire 225 miliardi «a valere sulle risorse revenienti dai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 135/97, che vengono ripartiti in parti uguali tra interventi per le zone terremotate dell'Irpinia ed interventi per il Belice».

Sempre con riferimento alla predetta deliberazione del CIPE, il presidente LAURICELLA chiede la rettifica dell'errore materiale, contenuto nell'allegato n. 4, nella parte in cui assegna l'intera somma di 225 miliardi al terremoto Irpinia. L'errore materiale è opposto, e speculare, a quello contenuto nella lettera del Ministro del bilancio al Presidente della Commissione Belice in data 13 novembre 1997; tale lettera informa

infatti dell'assegnazione integrale al Belice di «una quota stimata in lire 225 miliardi».

Non è questa la sede – prosegue il senatore Lauricella – per esaminare le questioni, di metodo e di sostanza, che si pongono in ordine alle innovazioni in materia di mutui previste dall'articolo 43, comma 14 dell'atto Camera 4354 (ddl collegato alla finanziaria 1998), che abroga «le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità»; innovazioni che hanno già trovato applicazione anticipata – in base ad una discutibile tesi avanzata da alcuni studiosi e fatta propria dalla Corte dei Conti (cui compete tuttavia la registrazione epperò il controllo di legittimità sulle delibere interministeriali) – nella predetta deliberazione del CIPE. In proposito il presidente Lauricella rinvia ad un appunto di natura tecnica preparato dalla segreteria della Commissione.

Resta comunque il fatto che le nuove disposizioni racchiuse nella manovra di bilancio comportano una drastica ricomposizione (in quota capitale) e rimodulazione nel tempo delle «risorse revenienti dai mutui» che ammontano per le aree depresse a 20.000 miliardi, e complessivamente a 51.000 miliardi.

La Commissione raccomanda pertanto che le successive delibere CIPE – cui compete la scansione temporale, a partire dal 1998, delle singole assegnazioni confluenti nelle disponibilità complessive per le aree depresse (1.735 miliardi nel '98, 2.500 miliardi nel '99, 3.500 miliardi nel 2000, 4.265 miliardi nel 2001 e successivi) – si facciano carico, in ragione delle ridotte assegnazioni, di un problema di urgenza e quindi riconoscano una giusta priorità alle spese che si riconnettono alla ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

Il sottosegretario BARGONE ringrazia la Commissione per le espressioni di stima e di considerazione, e conferma l'impegno del Governo per il completamento dei lavori di ricostruzione delle zone del Belice colpite dal terremoto.

In ordine alle questioni che sono state sollevate dalla relazione del Presidente ritiene che il punto principale riguardi la norma del collegato che, in buona sostanza, rinvia alla tabella F (allegata alla legge finanziaria) la distribuzione e quindi la concentrazione nel tempo degli impegni di spesa. Tale norma riveste un carattere strategico proprio perchè si propone di eliminare, come è detto nella relazione premessa alla legge finanziaria 1998, un fattore anomalo di possibile distorsione del mercato finanziario e di difficile definizione dei flussi finanziari incidenti sui conti pubblici. Bisogna tenere conto che la massa finanziaria attivabile dai mutui previsti dalla legislazione in vigore ammonta complessivamente a 51.000 miliardi, come ha ricordato anche il presidente Lauricella.

L'onorevole Bargone si dichiara disponibile a trovare un punto di equilibrio che contempra non tanto una deroga vera e propria per il Belice quanto la possibilità che siano gli stessi comuni, in luogo del Ministero del tesoro, ad accendere mutui con le risorse che verranno loro assegnate in base alla normativa vigente.

Il deputato LUMIA preliminarmente intende dare atto alla Commissione ed al suo Presidente di aver sistematicamente seguito, e quindi tenuto sotto controllo, l'evolversi del quadro legislativo ed amministrativo nel quale si collocano gli interventi destinabili al Belice. Manifesta tuttavia il proprio disappunto per l'instaurarsi di un metodo – si riferisce da una parte alla delibera del CIPE e dall'altro alle norme del collegato – che in sostanza assegna risorse ai territori colpiti dal sisma ma contemporaneamente revoca in dubbio la loro certezza, distribuendo le somme su un numero più o meno indefinito di esercizi finanziari.

Ritiene a dir poco bizzarra una interpretazione giuridica che consente di applicare anticipatamente e quindi retroattivamente norme che possono avere una validità per il futuro, ma che non dovrebbero mai intaccare la certezza di precedenti assegnazioni.

Anche il deputato GIACALONE, giudica piuttosto grottesco il modo assai disinvolto con cui dalle certezze giuridiche si passa ad una situazione di vuoto normativo e di ingovernabilità dei flussi finanziari, perchè imprevedibili e discrezionali.

Il deputato AMATO condivide le preoccupazioni del Presidente e dei colleghi onorevoli Lumia e Giacalone.

Anche il deputato LUCCHESI, vicepresidente alla Commissione, condivide le preoccupazioni ed auspica un intervento dei parlamentari della Commissione al fine di ottenere un'incisiva correzione, attraverso emendamento o apposito ordine del giorno, di tendenze giuridico-amministrative non condivisibili.

Il presidente LAURICELLA, riprendendo brevemente la parola, sostiene che l'ipotesi prospettata dal sottosegretario Bargone non è praticabile in quanto i comuni non avrebbero nessuna base di certezza di poter estinguere anno dopo anno i mutui, e quindi restituire agli istituti di credito quote in conto capitale ed interesse.

Il deputato GIACALONE, ritiene che l'ordine del giorno potrebbe essere tardivo in quanto la tabella F (allegata alla finanziaria) comporta già una modulazione e diluizione nel tempo delle somme spendibili per le aree depresse, composizione che non gli sembra facilmente modificabile per singoli territori colpiti da calamità naturale.

Il sottosegretario BARGONE ritiene che il dibattito abbia messo a fuoco problemi molto urgenti ed anche drammaticamente reali. Ritiene tuttavia che la norma del provvedimento collegato corrisponde ad una esigenza strategica condivisibile non solo dalla maggioranza di Governo ma da tutti gli schieramenti politici; d'altra parte è compito istituzionale dei ministeri economici mettere sotto controllo ingenti flussi finanziari che diversamente potrebbero avere un impatto dalle conseguenze negative ed imprevedibili, tale da mettere in discussione l'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea. Vuole ulteriormente precisare che nessuna

delle delibere CIPE intervenute durante l'anno ha attivato mutui del Tesoro e quindi a stretto rigore non si può parlare di applicazione retroattiva di una norma (articolo 43, comma 14 del disegno di legge collegato alla finanziaria) non ancora approvata definitivamente dal Parlamento e quindi non ancora in vigore.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Intervengono il Sottosegretario di Stato agli affari esteri Piero FASSINO ed il ministro plenipotenziario Giuseppe LOIACONO.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B26^a, 0005^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame dei progetti di decisione e, una volta espresso il parere, all'audizione del Sottosegretario Fassino nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione degli accordi di Schengen.

Il Comitato approva.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/Com-ex(97)31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 e 43 e SCH Com-ex(93)16, 2^a rev.

(Seguito dell'esame e conclusione)
(R139 B00, B26^a, 0002^o)

Il Comitato conclude l'esame dei progetti di decisione in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, considerata la pluralità dei progetti di decisione, ritiene, se il Comitato concorda, che il parere

possa essere formulato riferendosi in un unico contesto all'insieme dei documenti in esame.

Il senatore Patrizio PETRUCCI esprime forti riserve sui progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 42 e 43 che riguardano temi assai delicati che meritano ben altra considerazione; concorda quindi pienamente sulla proposta di parere contrario formulata dal relatore.

Il deputato Anna Maria DE LUCA esprime perplessità sulla formulazione della proposta di parere relativa al progetto di decisione SCH/Com-ex (97) 31, ove non è ben chiaro quale debba essere l'impegno del Governo, preannuncia voto contrario sulla proposta di parere relativa ai progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 42 e 43.

Il senatore Giampaolo BETTAMIO, pur dichiarando voto favorevole sulla proposta di parere relativa al progetto di decisione SCH/Com-ex (97) 31, osserva che anche la Germania ha avanzato riserve in merito alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia.

Fa inoltre presente che il privare della libertà ogni straniero la cui identità non possa essere accertata, che entri clandestinamente nel territorio Schengen, significa prevederne al massimo il domicilio coatto. Preannuncia quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore, relativa ai progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 42 e 43.

Il deputato Sandra FEI osserva che i progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 42 e 43 sono semplicemente mal formulati, ma non pongono norme in contrasto con i diritti umanitari. Auspica poi una rapida conclusione degli accordi di riammissione cui si fa riferimento. Preannuncia pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore relativa ai citati progetti di decisione.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore, ritiene, accogliendo in parte i rilievi avanzati, che si possano eliminare dalla proposta di parere relativa ai progetti di decisione SCH/Com-ex(97) 42 e 43 le parole «il raccogliere le impronte digitali e», e aggiungere all'ultimo capoverso le parole «raccomandando una rapida approvazione di detti accordi».

Auspica, peraltro, che una materia così delicata, che tocca profondamente valori umani costituzionalmente tutelati, possa essere occasione di confronto e approfondimento anche in ambito comunitario.

Il Sottosegretario agli affari esteri Piero FASSINO, nel ricordare che l'Italia è sempre stata favorevole all'ingresso della Grecia nello spazio Schengen, fa presente che, rispetto ai fenomeni di immigrazione clandestina di etnia curda e turca, la cui entità è in aumento negli ultimi tempi, sono state avviate iniziative anche a livello comunitario nei confronti della Turchia, al fine di rafforzare i controlli delle frontiere, anche attraverso un'efficace cooperazione tra le polizie di frontiera.

Il Governo italiano intende comunque affrontare apertamente la questione dell'immigrazione clandestina dinanzi al prossimo Comitato

esecutivo di Vienna del 15 dicembre, chiedendo in particolare quali iniziative ed azioni comuni debbano assumersi a fronte dell'immigrazione curda e dell'immigrazione clandestina in generale.

Sul piano bilaterale, l'Italia ha comunque concluso, da ultimo, un accordo di riammissione con l'Albania e sono in corso negoziati con la Turchia e con i paesi dell'area mediterranea. Ribadisce, peraltro, l'importanza della conclusione anche di accordi di cooperazione tra le forze di polizia dei paesi interessati.

Quanto ai progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 42 e 43, il Governo italiano sosterrà dinanzi al Comitato esecutivo di Vienna del 15 dicembre la necessità di addivenire ad una diversa formulazione dei documenti, stabilendo comunque misure di sorveglianza in linea con la legislazione nazionale in materia di immigrazione.

Il deputato Sandra FEI propone la seguente nuova formulazione della proposta di parere formulata dal relatore: «parere favorevole a condizione che effettivamente si elabori un formulario da inviare a tutti gli uffici SIRENE con cui si segnalino obbligatoriamente gli spostamenti dei minori e che le parole «sottrazione abusiva di un minore da uno dei genitori al legittimo affidatario» siano sostituite dalla terminologia internazionalmente riconosciuta «legal kidnapping»(ossia rapimento di minore da parte di un genitore)».

Il deputato Rino PISCITELLO preannuncia su questo punto la sua astensione dal voto.

Il senatore Paolo GIARETTA, relatore, accoglie la riformulazione della proposta di parere avanzata dall'onorevole Fei.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di parere del relatore così come risulta dalle modificazioni apportate:

Il Comitato

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

considerato che la trasmissione da parte del Governo dei suddetti progetti di decisione è stata non tempestiva, essendo essi pervenuti oltre il termine che ne avrebbe consentito l'esame nei 15 giorni di tempo previsti dall'art. 18 della suddetta legge di ratifica, prima della riunione del Comitato esecutivo del prossimo 15 dicembre;

considerato che la trasmissione dei suddetti progetti di decisione è avvenuta in modo non ordinato, ovvero in più riprese, a partire dal 2 dicembre u.s. in poi e senza l'invio del progetto di ordine del giorno della riunione del Comitato esecutivo del 15 dicembre p.v.;

considerato che la trasmissione dei suddetti progetti di decisione è stata talvolta incompleta, in particolare rispetto ai progetti di decisione Sch/com-ex(97)32 che si limita ad una parte premettiva e Sch/com-ex(97)36 a cui non sono allegate le modifiche che si apportano

agli allegati 1, 2, 3, 11 e 13 del Manuale comune Schengen, risultando il Comitato impossibilitato ad esprimere un parere rispetto ai citati progetti di decisione;

ESPRIME

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (97) 31 a condizione che il Governo si impegni al fine di promuovere un'efficace azione nei confronti della Francia e dei Paesi Bassi che sembrano conservare alcune riserve nei confronti della messa in applicazione della Convenzione di Schengen rispetto alla Grecia;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (97) 33, invitando comunque il Governo ad una maggiore severità su tutta la materia contabile, con l'impegno a riferire al Comitato parlamentare in merito agli oneri complessivi gravanti sull'Italia per la sua partecipazione agli accordi di Schengen;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (97) 34;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (97) 35;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (93) 16, 2^a rev., invitando comunque il Governo a definire la durata della fase di installazione e ad informare il Comitato parlamentare in merito a quali orientamenti intenda assumere rispetto alla gestione attualmente solo francese del C.SIS di Strasburgo, anche nella prospettiva della comunitarizzazione dell'acquis di Schengen;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex(97)37;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex(97)38;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex(97)39;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex(97)41.

parere contrario sui progetti di decisione SCH/Com-ex(97) 42 e 43 ritenendo, alla luce della vigente legislazione costituzionale ed ordinaria non congrue le misure ivi previste ed in particolare il privare della libertà ogni straniero la cui identità non possa essere accertata, che entri clandestinamente nel territorio Schengen;

si considera invece valido l'ultimo punto di entrambi i progetti di decisione relativo alla conclusione di negoziati per la conclusione di accordi di riammissione con la Turchia e la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria e la Slovenia da un lato, i partners Schengen dall'altro, raccomandando una rapida approvazione di detti accordi;

quanto al progetto di dichiarazione SCH/Com-ex(97) decl. 13 esprime parere favorevole a condizione che effettivamente si elabori un formulario da inviare a tutti gli uffici SIRENE con cui si segnalino obbligatoriamente gli spostamenti dei minori e che le parole «sottrazione abusiva di un minore da uno dei genitori al legittimo affidatario» siano sostituite dalla terminologia internazionalmente riconosciuta «legal kidnapping» (ossia rapimento di minore da parte di un genitore).

Il deputato Anna Maria DE LUCA chiede una votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente la proposta di parere relativa ai punti 42 e 43.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, ritenendo di poter accogliere la richiesta di votazione per parti separate, pone in votazione la proposta di parere relativa ai progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41 e SCH/Com-ex (93) 16, 2^a rev.

Il Comitato approva.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI pone quindi in votazione la proposta di parere relativa ai progetti di decisione SCH/Com-ex (97) 42 e 43.

Il Comitato approva.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI pone in votazione la restante parte della proposta di parere.

Il Comitato approva.

DISCUSSIONE DI UNA RISOLUZIONE

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che è stata presentata la seguente proposta di risoluzione a firma dell'onorevole Fei:

il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, considerato che:

il Comitato esecutivo, nel suo progetto di dichiarazione, ha preparato un documento per tentare di prevenire i cosiddetti legal kidnapping e per dare maggior tutela ai minori;

detto documento fa riferimento all'art. 97 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e che il citato articolo è limitato all'ordinamento nazionale;

le convenzioni sui diritti civili e politici e sul fanciullo dell'ONU, così come tutte quelle europee sulla tutela del minore danno la precedenza ad essa;

impegna il Governo a:

richiedere una modifica del sopracitato art. 97, in modo da imporre a ogni Stato parte l'obbligo dell'inserimento dei dati dei minori a rischio di scomparsa, o già scomparsi, al di là dell'ordinamento interno dello stesso Stato parte dal quale origina la denuncia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la pone in votazione.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo,
Alberto La Volpe.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 B00, B31^a, 0004^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 1997.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che i deputati Nicola BONO, Rino PISCITELLO, Stefania PRESTIGIACOMO, Antonietta RIZZA ed i senatori Roberto CENTARO, Giuseppe LO CURZIO e Mario OCCHIPINTI hanno richiesto la partecipazione ai lavori della Commissione relativi all'esame del provvedimento in titolo.

A tal proposito – richiamando la lettera inviata, in data 19 aprile 1989, dal Presidente della Camera Nilde Iotti al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, on. Augusto Barbera – fa presente che il particolare *status* delle Commissioni bicamerali, di nomina presidenziale – diversamente da quanto avviene per le Commissioni permanenti, che sono formate su designazione dei gruppi – esclude l'applicabilità delle disposizioni regolamentari concernenti la partecipazione alle sedute di parlamentari estranei alla Commissione.

Considerando tale linea interpretativa, costantemente seguita nella prassi, e ritenendo, in ogni caso, opportuno riconoscere ai deputati e ai

senatori suddetti la possibilità di formulare rilievi sulla problematica in esame, propone che gli stessi parlamentari siano ascoltati dalla Presidenza e dal relatore. Si riserva di comunicare alla Commissione l'esito dell'incontro.

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, preso atto della richiesta formulata in tal senso da alcuni membri della Commissione, rinvia la discussione sulle linee generali del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti: trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; regolarizzazione di trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

(Inizio dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

(R139 B00, B31^a, 0005^o) (R139 B00, B31^a, 0006^o)

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione,

visto l'articolo 10, comma 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevedeva il passaggio del personale del Ministero per le risorse agricole alle regioni, in conseguenza della redistribuzione delle funzioni nella materia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

visto il successivo decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha soppresso il Ministero per le risorse agricole, conferendone le funzioni in parte alle regioni ed in parte al Ministero delle politiche agricole;

visto che in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 143 del 1997, il citato articolo 10, comma 9, della legge n. 491 del 1993 risulta abrogato e che il trasferimento del personale del Ministero alle regioni è disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997, in conformità al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997, ed avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere di questa Commissione;

considerato che sono pervenute al Ministero richieste nominative da parte delle regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Puglia, Veneto e Marche per un numero complessivo di 38 unità di personale;

considerato altresì che il trasferimento del personale dal Ministero alle regioni deve essere rapidamente effettuato, in ragione del confe-

rimento alle regioni di funzioni e compiti finora di competenza ministeriale;

considerato infine che occorre procedere a regolarizzare la posizione di n. 4 unità di personale, già comandato dal Ministero delle risorse agricole alla regione Marche e già inquadrato da tale regione, trasferendo detto personale alla regione stessa ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

agli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti:

trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

regolarizzazione di trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,05.

ALLEGATO 1

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti: trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; regolarizzazione di trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

visto l'articolo 10, comma 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevedeva il passaggio del personale del Ministero per le risorse agricole alle regioni, in conseguenza della redistribuzione delle funzioni nella materia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

visto il successivo decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha soppresso il Ministero per le risorse agricole, conferendone le funzioni in parte alle regioni ed in parte al Ministero delle politiche agricole;

visto che in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 143 del 1997, il citato articolo 10, comma 9, della legge n. 491 del 1993 risulta abrogato e che il trasferimento del personale del Ministero alle regioni è disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997, in conformità al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997, ed avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere di questa Commissione;

considerato che sono pervenute al Ministero richieste nominative da parte delle regioni Abruzzo, Campania, Toscana, Puglia, Veneto e Marche per un numero complessivo di 38 unità di personale;

considerato altresì che il trasferimento del personale dal Ministero alle regioni deve essere rapidamente effettuato, in ragione del conferimento alle regioni di funzioni e compiti finora di competenza ministeriale;

considerato infine che occorre procedere a regolarizzare la posizione di n. 4 unità di personale, già comandato dal Ministero delle risorse agricole alla regione Marche e già inquadrato da tale regione, trasferendo detto personale alla regione stessa ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

agli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti:

trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

regolarizzazione di trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1997

62^a Seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2993) GUALTIERI ed altri – Proroga di termini di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di difesa

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore BESOSTRI segnalando che il disegno di legge prevede la proroga del termine previsto per l'esercizio di quattro deleghe legislative riguardanti il settore della difesa. Il disegno di legge è sottoscritto da rappresentanti di vari gruppi e mira a consentire un più approfondito esame dei decreti legislativi. Raccomanda soltanto alla Commissione di valutare la congruità del termine previsto, che potrebbe essere opportunamente differito.

Dopo un breve intervento adesivo del senatore ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole con l'osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

